Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Lunedì, 22 dicembre 1924** — **Numero 297**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1 20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale »** — **Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — e decorrono dal 1° del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1921

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria *A. Boffi* - Ancona *G. Focola* - Aquila *F. Agnelli* - Arezzo *A. Pellegrini* - Ascoli Piceno *Ugo Censori* — Avellino *C. Leprini* - Bari *Fratelli Favia* - Belluno *S. Benetta* - Benevento *E. Podio* - Bergamo *Anonima libraria italiana* - Bologna *L. Cappelli.* - Bolzano *L. Trevisini* - Brescia *E. Castoldi* - Cagliari *G. Carta.* - Caltanissetta *P. Milia Russo* - Campobasso (*) - Caserta *F. Abussi* — Catania *G. Giannotta* - Catanzaro *G. Mazzocco* - Chieti *E. Piccirilli* - Como *C. Nani e C.* - Cosenza *L. Luberto* - Cremona *E. Rastelli* - Cuneo *G. Salomone* - Ferrara *Taddei Soati* - Firenze *M. Mozzon* - Fiume *Libreria Dante Alighieri* - Foggia *G. Pilone* - Forlì *G. Archetti* - Genova *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana* - Girgenti (*) - Grosseto *F. Signorelli* - Imperia *S. Benedusi* - Lecce *Libreria F.lli Spacciante* - Livorno *S. Belforte e C.* - Lucca *S. Belforte e C.* - Macerata *R. Franceschelli* - Mantova *Arturo Mondovì* - Massa Carrara *A. Zannoni* - Messina *G. Principato.* — Milano *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima libraria italiana* - Modena *G. T. Vincenzi e nipote* - Napoli *Anonima libraria italiana* - Novara *R. Guaglio* - Padova *A. Draghi* - Palermo *O. Fiorenza* - Parma *D. Vannini* - Pavia *Succ. Bruni Marelli* - Perugia *N. Simonelli* - Pesaro *C. G. Federici.* — Piacenza *V. Porta* - Pisa *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* - Pola *E. Schmidl* - Potenza (*). - Ravenna *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria *R. D'Angelo* - Reggio Emilia *L. Bonvicini* - Roma - *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale* - Rovigo *G. Marin* - Salerno *P. Schiavone.* - Sassari *G. Ledda.* - Siena *Libreria San Bernardino* - Siracusa *G. Greco.* - Sondrio *Zarucchi* - Spezia *A. Zacutti.* - Taranto *Fratelli Filippi* - Teramo *L. d'Ignazio* - Torino *F. Casanova e C.* - Trapani *G. Banci* - Trento *M. Disertori* - Treviso *Longo e Zoppelli* - Trieste *L. Cappelli* - Friuli *Carducci* - Venezia *S. Serafin.* - Verona *R. Cabianca.* - Vicenza *G. Galla.* - Zara - *E. de Schönfeld.* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2055.

LEGGE 21 dicembre 1924, n. 2072.

Proroga dell'esercizio provvisorio, fino a quando siano tradotti in legge, degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario 1924-25, non ancora approvati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il termine di cui alla legge 28 giugno 1924, n. 1001, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1924-25, non approvati, è prorogato fino a quando gli stati medesimi siano tradotti in legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Numero di pubblicazione 2056.

REGIO DECRETO 7 dicembre 1924, n. 2062.

Approvazione del regolamento concernente la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 14 agosto 1862, n. 800;
Visto l'art. 14, comma 3°, del Nostro decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 8 dell'altro Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento concernente la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, deliberato dalle sezioni unite della Corte stessa, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro delle finanze.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 163. — GRANATA.

Regolamento concernente la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti.

PARTE I.

NOMINE E PROMOZIONI.

CAPO I.

Ammissione in carriera.

Art. 1.

L'ammissione nella carriera di concetto e in quella di revisione e di ordine è fatta mediante pubblico concorso per esame.

I vincitori del concorso debbono prestare servizio a titolo di prova, con la qualifica di volontario, per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi.

Durante tale periodo è corrisposto soltanto un assegno mensile nei limiti stabiliti per gli impiegati in prova delle amministrazioni centrali dello Stato salvo l'applicazione del comma 2° dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 2.

Allo scadere del periodo di prova le sezioni unite della Corte, su proposta del consiglio di amministrazione, deliberano la nomina al grado iniziale dei volontari che abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, e possono prorogare, per non oltre sei mesi, la durata del servizio di prova per quelli non ritenuti meritevoli, questi ultimi perdono il proprio turno di anzianità rispetto a coloro che ottengono la nomina stabile.

Il personale in prova, che a giudizio delle sezioni unite, sentito il consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza nominati all'impiego civile in base ai diritti loro concessi dalle vigenti disposizioni.

Art. 4.

Gli aspiranti ad impieghi negli uffici della Corte dei conti debbono fare domanda di ammissione agli esami, e presentarla al segretario generale della Corte stessa nel termine stabilito dall'avviso di concorso.

La domanda deve essere scritta e firmata dal candidato, con la indicazione della paternità e del domicilio o della sua abituale residenza e deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il richiedente sia di età non minore di anni 18 nè maggiore di 30 alla data del decreto col quale gli esami vennero banditi;

b) certificato della competente autorità municipale dal quale risulti che il candidato sia cittadino italiano e non sia privo del godimento dei diritti politici, salvo quanto è disposto dal penultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

c) certificato del sindaco del comune di residenza attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta civile e morale;

d) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

e) certificato del prefetto della provincia o del sottoprefetto del circondario attestante che il candidato ha tenuto sempre regolare condotta politica;

f) certificato, rilasciato da un ufficiale sanitario militare o da un medico provinciale o da un medico condotto comunale, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Al certificato predetto dovrà essere unita la fotografia del candidato munita del visto dell'autorità comunale e sanitaria che abbia rilasciato il certificato stesso;

g) certificato dell'esito della eventuale visita di leva;

h) titoli di studio e cioè:

per i concorsi alla categoria di concetto: diploma di laurea in giurisprudenza conseguito in una Regia università del Regno; o diploma conseguito nel Regio istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze; o diploma speciale di laurea rilasciato da Regie scuole superiori di commercio o da altri istituti Regi di insegnamento superiore commerciale a chi sia già provvisto di licenza liceale o di istituto tecnico per le sezioni o facoltà commerciali, consolari, matematica finanziaria ed attuariale e quelle magistrali per le discipline giuridico-commerciali e di ragioneria;

per i concorsi alla categoria d'ordine: diploma di licenza di scuola media inferiore o alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure la licenza di scuola complementare e di scuola professionale di secondo grado;

i) quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso, di cui al R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Il candidato può dare inoltre notizia dei servizi eventualmente prestati presso amministrazioni pubbliche.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *f*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del decreto che indice il concorso e quelli di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), e *f*) debbono essere debitamente legalizzati.

Art. 5.

Il presidente, con ordinanza non motivata e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Coloro che per due volte non abbiano conseguita la idoneità nell'esame di concorso per lo stesso impiego negli uffici della Corte, non sono ammessi ad ulteriori concorsi per quell'impiego.

Art. 7.

Qualora, per dichiarazione delle competenti amministrazioni, risulti che manchino ovvero siano in numero insufficiente i sottufficiali, provvisti dei prescritti requisiti, che aspirano ad impieghi civili, i posti riservati dalle vigenti leggi ai sottufficiali medesimi e disponibili alla data di tali dichiarazioni, potranno essere coperti con le norme indicate nell'art. 24, n. 3.

Art. 8.

Nei concorsi per le ammissioni alle singole carriere, per stabilire la preferenza a parità di merito, si osservano le norme dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 9.

I concorrenti, che abbiano superata la prova di esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Le sezioni unite hanno però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si rendano disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima, nel limite massimo di un decimo di quelli messi a concorso.

Art. 10.

Il personale in prova, al momento in cui inizia il servizio, deve dare, in presenza di due testimoni, al segretario generale o ad un suo delegato, solenne promessa di diligenza, di segretezza e di fedeltà ai propri doveri. Della promessa è redatto apposito verbale in duplice esemplare: l'uno da conservarsi negli atti personali dell'impiegato e l'altro da consegnarsi al medesimo.

La formula della promessa solenne è quella stabilita dall'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960; la promessa non si ripete nel caso di passaggio da una ad altra categoria del personale della Corte o di provenienza da altra amministrazione.

Art. 11.

L'impiegato che abbia ottenuto la nomina stabile al posto di ruolo, all'atto di assumere servizio deve, sotto pena di decadenza, prestare giuramento davanti al presidente o ad un funzionario da lui delegato, con l'assistenza di due testimoni.

La formula del giuramento è quella stabilita dall'art. 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Del prestato giuramento è redatto apposito verbale in duplice esemplare: l'uno da conservarsi negli atti personali dell'impiegato e l'altro da consegnarsi al medesimo. Di esso inoltre deve essere fatta menzione nello stato matricolare.

Art. 12.

Per ogni impiegato è tenuto, presso il segretariato generale, uno stato matricolare conforme al modello annesso al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

L'impiegato ha l'obbligo di comunicare al segretario generale tutte le variazioni che avvengono nel suo stato di famiglia, e di produrre i relativi documenti.

CAPO II.

Gerarchia - Anzianità.

Art. 13.

Sono applicabili, per quanto riguarda la gerarchia e la anzianità, le norme stabilite dall'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 14.

Nel mese di marzo di ogni anno, il presidente provvede alla pubblicazione dei ruoli di anzianità degli impiegati secondo la situazione al 1° gennaio; della pubblicazione è dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità gli impiegati possono, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, presentare reclamo al presidente, il quale decide con provvedimento definitivo, sentito il consiglio di amministrazione.

Art. 15.

Le istanze e le comunicazioni degli impiegati al presidente o al segretario generale debbono essere inoltrate per via

gerarchica: di quelle trasmesse direttamente non si tiene alcun conto. Tuttavia gli impiegati hanno diritto di consegnare ai propri superiori pieghi suggellati diretti al presidente.

CAPO III.

Consiglio di amministrazione - Note di qualifica.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione per il personale è composto di cinque membri, e cioè: di quattro consiglieri nominati con ordinanza del presidente, sentito il consiglio di presidenza, e del segretario generale.

Con la medesima ordinanza sono anche nominati due consiglieri incaricati di sostituire i consiglieri eventualmente assenti o impediti.

Il più anziano dei consiglieri funziona da presidente ed il segretario generale da relatore.

I consiglieri chiamati a far parte del consiglio di amministrazione durano in funzione un biennio; si rinnovano per metà ogni anno e non possono essere nuovamente nominati, se non trascorso un biennio.

Un referendario o direttore capo di divisione, designato dal presidente della Corte, esercita le funzioni di segretario del consiglio.

Art. 17.

Entro il mese di gennaio di ogni anno sono compilate, per ciascun impiegato appartenente ai gradi dall'ultimo al settimo compreso, le note di qualifica su prospetto conforme al modello allegato al presente regolamento.

Per il personale in prova le note di qualifica debbono essere compilate anche alla fine del periodo di prova.

Art. 18.

Le note di qualifica degli impiegati sono compilate da una commissione composta:

a) per gli impiegati della procura generale: dal procuratore generale, dal vice procuratore generale più anziano e dal segretario generale;

b) per gli impiegati del segretariato generale: dal consigliere più anziano fra quelli addetti alle sezioni I e II, dal segretario generale e dal capo di divisione addetto al segretariato generale;

c) per gli impiegati degli uffici e delle divisioni di riscontro: dal consigliere preposto alla vigilanza dell'ufficio o della divisione cui l'impiegato è addetto, dal segretario generale e dal rispettivo capo dell'ufficio o della divisione;

d) per gli impiegati delle divisioni per la liquidazione delle pensioni nonchè per quelli della segreteria della sezione III e degli uffici dei referendari: dal consigliere più anziano della sezione dalla quale la divisione o l'ufficio dipende, dal segretario generale e dal capo della divisione o dal referendario cui l'impiegato è addetto.

Per l'impiegato che durante l'anno sia stato assegnato successivamente a più uffici, le note di qualifica sono date intesi i capi degli uffici presso i quali nello stesso anno l'impiegato abbia prestato servizio.

Per l'impiegato temporaneamente addetto ad altra amministrazione, anche non di Stato, sarà richiesto al capo dell'amministrazione medesima apposito rapporto che sarà comunicato alla commissione incaricata di compilare le note degli impiegati dell'ufficio o della divisione cui l'impiegato predetto è organicamente assegnato.

Art. 19.

Il giudizio complessivo è espresso con le qualifiche: *ottimo, distinto, buono, mediocre, cattivo*, tenendo presenti per l'assegnazione di esse le norme contenute negli articoli 13 a 16 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

La qualifica è comunicata, in apposito foglio, all'impiegato che vi appone la data e la firma.

Art. 20.

Entro quindici giorni dalla comunicazione, di cui all'articolo precedente, l'impiegato può ricorrere al consiglio di amministrazione.

Il consiglio, su relazione del segretario generale, formula la qualifica definitiva ove non ritenga di confermare quella assegnata.

Contro la deliberazione del consiglio di amministrazione, che deve essere comunicata all'interessato, non è ammesso alcun gravame.

CAPO IV.

Promozioni.

Art. 21.

Le promozioni a *primo referendario* e a *referendario* sono conferite per merito comparativo: le prime ai referendari e direttori capi divisione e le seconde ai capi sezione. Nell'uno e nell'altro caso occorre che gli aspiranti alla promozione abbiano prestato almeno tre anni di effettivo servizio nel loro grado.

La designazione al ministro delle finanze dei funzionari da nominare *vice procuratori generali* è fatta dal presidente.

La nomina del *segretario generale* è deliberata dalle sezioni unite su proposta del presidente, udito il consiglio di presidenza.

Tanto i vice procuratori generali quanto il segretario generale sono scelti fra i funzionari della Corte appartenenti allo stesso grado o fra i referendari ed i direttori capi divisione che abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nel loro grado.

Nel primo caso essi conservano, a tutti gli effetti, la loro anzianità di grado.

Per esigenze di servizio le sezioni unite su proposta del presidente possono deliberare il passaggio da direttore capo divisione a referendario o viceversa.

Per il passaggio degli attuali referendari a direttore capo divisione occorre anche il consenso degli interessati.

Il funzionario del quale è disposto il passaggio è collocato nel nuovo ruolo al posto che gli spetta, secondo la data di nomina al grado già ricoperto.

Art. 22.

Le promozioni:

1° a *direttore capo di divisione* e a *capo sezione* sono conferite per merito comparativo rispettivamente ai capi sezione ed ai segretari capi che, nel loro grado, abbiano prestato almeno tre anni di effettivo servizio;

2° a *segretario capo* sono conferite ai primi segretari in ragione di un terzo dei posti per merito comparativo e di due terzi per merito assoluto.

A tale uopo si procede, nei modi stabiliti dal successivo art. 31, prima alla scelta dei promovibili per merito comparativo e poi allo scrutinio dei promovibili per merito assoluto, collocando i meritevoli in ordine di anzianità e nel-

la proporzione sopraindicata fra i prescelti per merito comparativo.

Fermo rimanendo il titolo per cui è conferita la promozione, i designati per merito comparativo non possono ottenere un collocamento meno favorevole di quello loro spettante secondo la posizione di anzianità;

3° a *segretario* sono conferite per anzianità congiunta al merito ai vice segretari che abbiano compiuto nel grado cinque anni di servizio, compreso il periodo di volontario.

Art. 23.

Le promozioni a *primo segretario* sono conferite per un terzo dei posti, mediante esame di concorso per merito distinto, ai segretari e vice-segretari, e per gli altri due terzi, mediante esame di idoneità, ai segretari.

Sono ammessi all'esame di merito distinto e a quello di idoneità gli impiegati i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto rispettivamente sei od otto anni di effettivo servizio complessivo nei gradi di segretario e di vice-segretario, tenuto altresì conto del periodo di volontariato, e che a giudizio del consiglio di amministrazione abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Agli impiegati, che abbiano prestato servizio nella carriera di revisione e di ordine della Corte, tale servizio viene computato per metà e, in ogni caso, per non più di quattro anni.

Il servizio prestato presso altre amministrazioni in ruoli del gruppo *A* viene computato per intero ma per non più di quattro anni.

Art. 24.

Le promozioni:

1° a *revisore capo* o *archivista capo* sono conferite per merito comparativo ai revisori principali od ai primi archivisti che, nel loro grado, abbiano prestato almeno tre anni di effettivo servizio;

2° a *revisore principale* o *primo archivista* sono conferite per merito assoluto ai revisori ed agli archivisti;

3° ad *applicato* sono conferite, secondo una graduatoria di merito, agli alunni d'ordine che abbiano compiuto almeno due anni di effettivo servizio, salvi i diritti riservati dalle leggi in vigore, per la nomina ad applicato, ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza.

Le promozioni ad applicato possono inoltre essere conferite in soprannumero, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Art. 25.

Le promozioni a *revisore* e ad *archivista* sono conferite agli ufficiali di revisione e agli applicati per un terzo dei posti in seguito ad esame di concorso e, per gli altri due terzi, per anzianità congiunta al merito, assegnando successivamente un posto per concorso e due per anzianità.

Sono ammessi all'esame di concorso gli impiegati i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto almeno dieci anni di servizio complessivamente nel grado o nei gradi inferiori, tenuto altresì conto del periodo di volontariato e semprechè, a giudizio del consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Le promozioni per anzianità congiunta al merito sono conferite a coloro che abbiano compiuto almeno dodici anni di effettivo servizio computato nel modo di cui al comma precedente.

Per gli applicati provenienti dai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza in base ai diritti loro concessi dalle leggi vigenti, i termini di cui ai precedenti comma secondo e terzo sono ridotti di quattro anni.

Art. 26.

Gli applicati possono, per una sola volta, presentare domanda per essere nominati ufficiali di revisione e possono conseguire tale nomina purchè abbiano prestato almeno quattro anni di servizio negli uffici della Corte, siano in possesso del titolo di cui al secondo comma della lettera *h)* dell'art. 4 del presente regolamento e ne siano riconosciuti meritevoli dal consiglio di amministrazione

Art. 27.

Agli effetti della valutazione del tempo per la progressione nella carriera, è considerato servizio effettivo nel grado quello prestato dal funzionario anche presso altra pubblica amministrazione alla quale, successivamente al conseguimento del grado, sia temporaneamente destinato.

Sono dedotti dal servizio stesso i periodi in cui il funzionario si trovi in posizione che, a norma delle disposizioni vigenti, dia luogo a perdita di anzianità nel grado.

Art. 28.

La punizione disciplinare ha immediata efficacia, rispetto alla qualifica di cui all'art. 19, agli effetti dell'ammissione all'esame ed allo scrutinio per la promozione di grado, nonchè del conferimento della promozione stessa, salva, alla fine dell'anno, la valutazione di altri elementi che possano determinare una qualifica più sfavorevole.

Art. 29.

L'impiegato sottoposto a procedimento disciplinare può con ordinanza presidenziale, sentito il consiglio di amministrazione, essere escluso dall'esame o dallo scrutinio per la promozione di grado, che abbia luogo durante il procedimento.

Qualora, invece, l'impiegato vi sia stato ammesso o sia sottoposto a procedimento disciplinare dopo l'esame o lo scrutinio, il conferimento della relativa promozione è sospeso sino all'esito del procedimento, per i fini ed agli effetti dell'articolo precedente.

Il referendario, il direttore capo divisione e il capo sezione, che siano puniti col massimo della sospensione dal grado con privazione dello stipendio, non possono ottenere promozioni per il periodo di otto anni.

CAPO V.

Scrutini per le promozioni.

Art. 30.

Tutte le promozioni debbono essere precedute da proposta del consiglio di amministrazione, eccettuate le promozioni da conferirsi in seguito ad esame e quelle di cui al secondo e terzo comma dell'art. 21.

Art. 31.

Il consiglio di amministrazione, tenuti presenti gli atti personali e le note di qualifica, procede nel modo seguente:

1° nelle promozioni per merito comparativo sceglie i maggiormente meritevoli, nel numero corrispondente a quello

dei posti da conferire, fra coloro che abbiano i prescritti anni di servizio effettivo e abbiano conseguito, almeno nell'ultimo quinquennio, qualifiche di ottimo o distinto, e ne indica altresì l'ordine di merito.

Qualora rimangano posti disponibili dopo le designazioni di cui sopra, possono essere scelti anche impiegati che, in uno dei primi due anni del detto quinquennio, abbiano ottenuto la qualifica di buono;

2° nelle promozioni per merito assoluto sceglie i meritevoli, seguendo l'ordine di anzianità nel grado, fra coloro che, almeno nell'ultimo quinquennio, abbiano conseguito le qualifiche di ottimo o distinto, oppure, in uno dei primi due anni di detto quinquennio, la qualifica di buono;

3° nelle promozioni per anzianità congiunta al merito sceglie i meritevoli, seguendo l'ordine di anzianità nel grado, fra coloro che abbiano i prescritti anni di servizio effettivo e abbiano conseguito, almeno nell'ultimo quinquennio, qualifiche di ottimo o distinto, oppure, nei primi due anni del detto quinquennio, la qualifica di buono;

4° nelle promozioni da farsi in base a graduatoria di merito designa gli impiegati da iscriversi in essa scegliendoli fra quelli che abbiano i prescritti anni di servizio effettivo e che, almeno nell'ultimo quinquennio, abbiano riportato qualifiche di ottimo o distinto, oppure, nei primi due anni del quinquennio stesso, abbiano ottenuto, anzichè le predette, la qualifica di buono.

Nella graduatoria di merito sono iscritti tutti gli impiegati ritenuti promovibili al grado superiore, ai sensi del numero quattro, ancorchè il loro numero sia maggiore di quello dei posti disponibili. Gli iscritti nella graduatoria che non conseguono la promozione per mancanza di posti disponibili saranno promossi in base alla graduatoria stessa quando si verifichino nuove vacanze purchè abbiano riportato, posteriormente alla iscrizione nella graduatoria, qualifiche non inferiori a quelle richieste per la iscrizione stessa.

Art. 32.

Le sezioni unite deliberano per ciascun nome, a votazione segreta, sulle proposte del consiglio di amministrazione e nell'ordine da esso indicato.

Le sezioni unite possono però, su proposta motivata, deliberare il rinvio delle designazioni non ancora votate al consiglio di amministrazione per un nuovo esame.

Il rinvio deve aver luogo quando uno degli iscritti nella lista di merito comparativo non ottenga il suffragio dei voti, ferme rimanendo le deliberate promozioni di quelli che lo precedono.

CAPO VI.

Esami di ammissione e di promozione.

Art. 33.

Gli esami di concorso per l'ammissione ai posti di vicesegretario e a quelli di alunno di ordine sono banditi con decreto presidenziale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di due mesi prima della data stabilita per l'inizio delle prove scritte: queste avranno luogo a Roma in più giorni consecutivi.

Il decreto deve indicare:

a) il numero dei posti messi a concorso;

b) i documenti prescritti dall'art. 4;

c) il programma degli esami scritti e di quello orale stabilito con decreto presidenziale, sentito il consiglio di presidenza.

Art. 34.

Gli esami di promozione a primo segretario e a revisore o ad archivista sono banditi con decreto presidenziale da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del ministero delle finanze e della Corte dei conti non meno di un mese prima della data stabilita per l'inizio delle prove scritte.

L'esame di concorso per merito distinto è bandito per un numero di posti che non può superare il terzo di quelli vacanti alla data del decreto che lo bandisce, diminuito eventualmente del numero dei vincitori del concorso precedente non ancora promossi.

Art. 35.

L'esame di concorso per merito distinto e quello d'idoneità, per la promozione a primo segretario, e l'esame di concorso per la promozione a revisore o archivista constano di prove scritte e di una prova orale.

Per l'esame di merito distinto le prove scritte sono quattro e, per l'esame di idoneità, tre: in entrambi i casi una delle prove scritte ha carattere pratico su materie riguardanti i servizi della Corte dei conti.

Per l'esame di concorso per la promozione a revisore od archivista le prove scritte sono due, una delle quali, di carattere pratico, riflettente i servizi della Corte dei conti.

I programmi, tenuto presente quanto è sopra stabilito, sono approvati con decreto del presidente, sentito il consiglio di presidenza.

Art. 36.

La commissione esaminatrice è nominata, per ogni concorso, con decreto del presidente ed è composta:

a) per gli esami di ammissione e per quelli di promozione per idoneità, nella carriera di concetto: di un consigliere della Corte dei conti, presidente; di un professore ordinario o straordinario della facoltà di giurisprudenza della Regia università di Roma, di un consigliere di Corte di appello di Roma, di un primo referendario o referendario e di un direttore capo di divisione della Corte dei conti;

b) per gli esami di merito distinto per la promozione a primo segretario: di un presidente di sezione della Corte dei conti che la presiede; di due consiglieri della Corte stessa; di un professore ordinario o straordinario della facoltà di giurisprudenza della Regia università di Roma e di un consigliere di Corte di appello di Roma;

c) per gli esami di ammissione e di promozione nella carriera di revisione e d'ordine: di un consigliere della Corte dei conti, presidente; di un primo referendario o referendario e di un direttore capo di divisione della Corte stessa.

Un impiegato designato dal presidente ha le funzioni di segretario.

Art. 37.

In ognuno dei giorni fissati per le prove scritte la commissione esaminatrice, nei locali degli esami, stabilisce la materia della prova e formula quindi tre temi che, scritti in separati fogli, sono chiusi ciascuno in busta distinta: le buste, sigillate a ceralacca con timbro di ufficio, debbono riportare esteriormente, sui lembi di chiusura le firme dei membri della commissione e del segretario.

All'ora stabilita per ciascuna prova il presidente della commissione esaminatrice fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità delle chiusure dei tre pieghi contenenti i temi e fa sorteggiare, da uno dei candidati, il tema da svolgere.

Le altre due buste, chiuse, debbono essere allegate al verbale degli esami.

Art. 38.

Per lo svolgimento di ogni tema scritto sono assegnate otto ore, decorse le quali i candidati debbono consegnare i loro lavori alla commisione anche se non ultimati.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o coi membri della commissione esaminatrice. Non è permesso neppure avere appunti, manoscritti, libri, pubblicazioni di qualsiasi specie e carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta portante il timbro di ufficio o la firma di un membro della commissione esaminatrice. I concorrenti possono soltanto consultare le leggi e i decreti nelle loro pubblicazioni ufficiali che la commissione porrà a loro disposizione.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dall'esame.

La commissione esaminatrice deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo due almeno dei membri, o uno di essi ed il segretario, devono trovarsi costantemente nella sala degli esami.

Art. 39.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, lo pone entro una busta unitamente ad altra di minore formato, debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio col proprio cognome, nome e paternità; dopo di che chiusa anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della commissione, i quali appongono sulla busta stessa la propria firma con l'indicazione del giorno e dell'ora della consegna.

Al termine di ogni giorno tutte le buste vengono raccolte in pieghi che, suggellati in presenza del presidente, sono firmati da lui e da uno almeno degli altri membri della commissione e dal segretario.

I pieghi sono aperti alla presenza della commisione esaminatrice, quando essa deve procedere all'esame degli scritti per ciascuna materia.

Le buste contenenti i nomi dei candidati devono essere aperte dopo che tutti gli scritti siano stati esaminati e giudicati.

Art. 40.

Ogni esaminatore dispone di dieci punti per ciascuna prova scritta: la media dei punti assegnati da ogni esaminatore esprime il risultato dell'esame per ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti, i quali abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi. Nei concorsi per la promozione al grado di primo segretario per merito distinto i detti limiti sono rispettivamente di otto e di sette decimi.

Per la prova orale ogni esaminatore dispone ugualmente di dieci punti: la media dei punti assegnati da ogni esaminatore esprime il risultato della prova stessa. La prova non si intende superata se i candidati non ottengano la media di almeno sei decimi negli esami di concorso per la nomina al grado iniziale delle carriere, di sette decimi negli esami di idoneità a primo segretario e in quelli di concorso per la promozione a revisore od archivista, e di otto decimi negli esami di merito distinto a primo segretario.

La somma della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce la votazione definitiva in base alla quale è determinata la graduatoria dei vincitori degli esami di concorso e di quelli per merito distinto.

Negli esami di merito distinto per la promozione a primo segretario ed in quelli di concorso per la promozione a revisore od archivista, la precedenza, a parità di voti, è determinata dal posto nel ruolo di anzianità.

Art. 41.

Coloro che non abbiano vinto il concorso per merito distinto, ma abbiano riportato punti non inferiori al minimo richiesto per superare l'esame di idoneità, sono dispensati da questo esame e compresi nella graduatoria da formarsi in seguito al primo esame di idoneità al quale essi potrebbero partecipare avendo l'anzianità prescritta dall'art. 23.

Ai soli effetti della promozione per idoneità, di cui al precedente comma, sono ammessi alla prova orale dell'esame per merito distinto anche i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte purchè in nessuna di esse abbiano conseguito meno di sei decimi: e per essere dichiarati idonei debbono ottenere la media di almeno sette decimi nella prova orale.

La graduatoria dei candidati approvati nell'esame di idoneità e di quelli, ove esistano, che nell'esame di concorso per merito distinto riportarono almeno i punti richiesti per superare l'esame di idoneità, ai sensi del precedente comma, è determinata dalla somma della votazione definitiva riportata nell'esame e del coefficiente, espresso in ventesimi, relativo all'anzianità di grado.

Le frazioni di anno si calcolano per anno intero quando eccedano i sei mesi.

Art. 42.

Di tutte le operazioni dell'esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, è redatto giornalmente il verbale che è sottoscritto dai commissari e dal segretario.

La commissione, dopo compiuti gli esami, trasmette la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame con le rispettive votazioni, accompagnata da una relazione sulle operazioni compiute e dagli atti, al presidente della Corte. Questi, riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami, approva con suo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, con la classificazione ottenuta.

Nel termine di 10 giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte il quale decide con provvedimento definitivo, sentito il consiglio di presidenza.

CAPO VII.

Dimissioni - Dispensa dal servizio - Riammissione Licenziamento.

Art. 43.

Sono applicabili agli impiegati della Corte le disposizioni degli articoli 46 a 54 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e per i provvedimenti relativi occorre la deliberazione delle sezioni unite. Questa, nei casi degli articoli 46, 47 e 54 del R. decreto su citato, è presa senza il parere del consiglio di amministrazione, e nel caso dell'art. 51 del decreto stesso deve essere preceduta dalla comunicazione all'impiegato, a cura del segretario generale, della relativa proposta e dal parere del consiglio di amministrazione.

Per quanto riguarda le dimissioni, la dispensa, la revoca il licenziamento e la riammissione si provvede con decreto Reale; gli altri provvedimenti indicati nell'art. 47 del citato R. decreto — sospensione dal grado con privazione dello stipendio, esclusione definitiva dalla promozione, ritardo della promozione o dell'aumento periodico di stipendio, sospensione dallo stipendio per la durata della infrazione ai doveri di ufficio — sono adottati con decreto del presidente.

PARTE II.

Sanzioni disciplinari
Commissione di disciplina e procedimento disciplinare.

Art. 44.

Sono applicabili, per quanto riguarda la disciplina, le disposizioni dei capi VIII e IX del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 45.

La censura e la riduzione dello stipendio sono inflitte con decreto del presidente, inteso il consiglio di presidenza, previo invito all'impiegato di presentare le sue giustificazioni.

La sospensione dal grado con privazione dello stipendio è inflitta con decreto del presidente, su motivata proposta della commissione di disciplina, in seguito al procedimento disciplinare.

Quando la gravità dei fatti lo esiga, il presidente può decretare la sospensione dal grado con privazione dello stipendio a tempo indeterminato, anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.

L'impiegato sottoposto a giudizio per delitto può essere sospeso dal grado con privazione dello stipendio; deve essere immediatamente sospeso quando sia stato emesso contro di lui mandato di cattura.

Nei casi di cui ai due precedenti comma il presidente provvede con suo decreto senza intervento della commissione di disciplina.

I provvedimenti emessi dal presidente sono definitivi.

La revoca dall'impiego e la destituzione sono inflitte con decreti Reali, in seguito a deliberazione delle sezioni unite, sulla motivata proposta della commissione di disciplina.

Art. 46.

La commissione di disciplina è costituita di cinque membri nominati annualmente con ordinanza del presidente e cioè: di tre consiglieri, il più anziano dei quali la presiede, di un primo referendario o referendario e di un direttore capo di divisione.

Con la stessa ordinanza sono nominati tre supplenti e cioè: un consigliere, un primo referendario o referendario e un direttore capo di divisione.

I membri del consiglio di amministrazione non possono far parte della commissione di disciplina.

Un impiegato della Corte, di grado non inferiore a quello di primo segretario, designato annualmente dal presidente, disimpegna le funzioni di segretario.

Art. 47.

In caso di infrazione disciplinare il capo di ufficio ha l'obbligo di riferirne al segretario generale, trasmettendo gli atti e comunicando gli accertamenti che è tenuto a raccogliere diligentemente e con sollecitudine.

Il segretario generale, in seguito alla anzidetta comunicazione o altrimenti venuto a conoscenza dei fatti, ne riferisce al presidente, e avutane autorizzazione li contesta all'impiegato, procedendo, ove occorra, agli ulteriori accertamenti. A tal fine può sentire, senza giuramento, testimoni e periti, compresi quelli designati dall'impiegato, invitare l'impiegato stesso ad esporre quanto reputi opportuno nel suo interesse, e può inoltre avvalersi della cooperazione delle autorità politiche e di polizia, specialmente per quanto riguarda l'audizione di testi e periti.

Art. 48.

Le contestazioni di cui al precedente articolo sono fatte dal segretario generale con nota che è consegnata all'impiegato dal capo dell'ufficio al quale esso è addetto. L'impiegato deve rilasciarne dichiarazione di ricevuta, datata e sottoscritta. Qualora egli si rifiuti di ricevere la nota o di rilasciarne ricevuta, il capo dell'ufficio redige apposito verbale.

Tanto la dichiarazione di ricevuta quanto il predetto verbale debbono immediatamente essere trasmessi al segretario generale.

Ove la consegna non sia possibile perchè l'impiegato non interviene in ufficio o è lontano dalla sua abituale residenza, la nota anzidetta viene trasmessa per posta in plico raccomandato, con ricevuta di ritorno.

Se non si conosce la dimora dell'impiegato, la nota di contestazioni è pubblicata in sunto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 49.

L'impiegato può presentare le sue difese entro 10 giorni dalla data della dichiarazione di ricevuta, o del verbale, o della ricevuta di ritorno del plico postale, o della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di cui all'articolo precedente.

Il presidente, con ordinanza motivata, può prorogare od abbreviare il suddetto termine.

E' in facoltà dell'impiegato di rinunciare al termine, purchè lo dichiari espressamente per iscritto.

Art. 50.

Completata la istruttoria, il segretario generale ne comunica i risultati al presidente per gli eventuali provvedimenti disciplinari di cui all'art. 45.

Il presidente, qualora ritenga che la mancanza commessa dall'impiegato sia passibile di una punizione superiore alla riduzione dello stipendio, ordina l'invio degli atti alla commissione di disciplina.

Art. 51.

La commissione di disciplina, esaminati gli atti, richiede, ove lo ritenga necessario, al segretario generale che faccia ulteriori accertamenti, ovvero fissa senz'altro il giorno per la discussione orale.

Il segretario della commissione comunica al segretario generale e all'interessato il giorno fissato per la discussione.

Art. 52.

La discussione orale non può aver luogo prima di dieci giorni e oltre trenta da quello in cui l'interessato abbia ricevuto la relativa comunicazione. Ove egli non risieda nella capitale, il primo termine è di quindici giorni.

Il segretario generale o un suo delegato interviene all'adunanza quale relatore.

L'interessato ha diritto di essere sentito personalmente.

Art. 53.

Chiusa la discussione orale e ritiratisi il segretario generale e l'interessato la commissione formula la sua proposta che il presidente mette in votazione.

Qualora siano fatte più proposte, il presidente mette in votazione la meno favorevole all'impiegato, e successivamente le altre se la precedente non abbia riportato la maggioranza dei voti.

Ogni votazione avviene in ordine inverso del grado e dell'anzianità dei componenti la commissione.

La commissione, ove ritenga che l'impiegato sia passibile di una punizione inferiore alla sospensione dal grado con privazione dello stipendio, può proporre che gli sia inflitta la riduzione dello stipendio o la censura.

Della discussione orale e della proposta motivata della commissione di disciplina è redatto verbale, firmato dal presidente e dal segretario. L'originale di detto verbale con gli atti del procedimento è comunicato al segretariato generale per gli ulteriori provvedimenti; copia del verbale stesso è allegata al fascicolo personale dell'impiegato.

Art. 54.

I provvedimenti di cui agli articoli 78 e 80 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, concernenti la riapertura del procedimento disciplinare e la cessazione degli effetti delle punizioni nei riguardi delle qualifiche, sono adottati dal presidente, su relazione del segretario generale, sentiti nel caso dell'art. 80 su citato, il consiglio di amministrazione e la commissione di disciplina.

Art. 55.

Entro 5 giorni dalla loro data i provvedimenti disciplinari devono essere comunicati all'interessato nelle forme di cui al precedente art. 48.

PARTE III.

Aspettative - Disponibilità - Congedi.

Art. 56.

Alle aspettative ed alle disponibilità sono applicabili le relative norme contenute negli articoli 81 a 93 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 57.

Gli impiegati collocati in aspettativa o in disponibilità sono soggetti alle norme disciplinari del presente regolamento in quanto siano loro applicabili: all'uopo essi hanno l'obbligo di far conoscere al segretario generale la loro residenza e i successivi eventuali cambiamenti.

Art. 58.

Gli impiegati, ove il servizio lo consenta, possono ottenere in ciascun anno solare un mese di congedo ordinario che, di norma, non può essere diviso in più di due periodi.

La concessione dei congedi deve essere regolata in modo che in ciascun ufficio non meno di due terzi degli impiegati di ogni categoria siano costantemente in servizio.

Art. 59.

Per causa grave può essere concesso dal presidente un congedo straordinario non eccedente la durata di un mese, su domanda motivata dell'impiegato presentata per via gerarchica.

Il capo d'ufficio, dal quale l'impiegato dipende, se ritiene l'istanza meritevole di accoglimento vi appone il nulla osta; altrimenti espone per iscritto i motivi del suo contrario avviso.

Art. 60.

Durante il congedo, di cui ai due precedenti articoli, l'impiegato è considerato in attività di servizio e ne conserva lo stipendio; durante il congedo ordinario conserva anche il supplemento di servizio attivo.

Art. 61.

Prima di allontanarsi dall'ufficio per usufruire del congedo ordinario e di quello straordinario e, all'atto di riprendere servizio, l'impiegato, a qualsiasi ufficio addetto, deve apporre la sua firma in un apposito registro tenuto presso il segretario generale.

I primi referendari, i referendari e i direttori capi divisione informano il presidente, il consigliere o il procuratore generale, dal quale rispettivamente dipendono, del loro allontanamento dall'ufficio per congedo e del loro ritorno, e ne dànno altresì partecipazione scritta al segretario generale.

Art. 62.

I congedi possono essere revocati od interrotti dal presidente, quando esigenze di servizio o motivi disciplinari lo richiedano.

Art. 63.

L'impiegato in congedo per servizio militare deve comprovare il giorno del suo congedamento dalle armi mediante certificato del comandante del corpo, al quale era addetto.

PARTE IV.

Disposizioni speciali e varie.

Capo I.

Incompatibilità - Cumuli degli impieghi - Comandi d'impiegati presso altri uffici od altre amministrazioni.

Art. 64.

Per quanto riguarda le incompatibilità e il cumulo degli impieghi sono applicabili le disposizioni degli articoli 96, 97, 98, 99 e 100 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

L'impiegato al quale sia conferita la carica di amministratore, consigliere di amministrazione, commissario di sorveglianza, sindaco o altra consimile, in società non costituite a fine di lucro — quali le cooperative di risparmio, di consumo, di previdenza e le associazioni di mutuo soccorso — deve darne notizia al capo dell'ufficio, cui appartiene.

Il capo d'ufficio ne riferisce, per via gerarchica, al presidente il quale, sentito il consiglio di presidenza, concede l'autorizzazione ad assumere la carica se realmente si tratti di società non costituite a fine di lucro; nel caso contrario diffida l'impiegato a non assumere la carica.

L'autorizzazione sarà revocata qualora si venga in seguito a constatare che si tratti di società a scopo di lucro.

Nel caso previsto dall'art. 96, terzo comma, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, il giudizio è dato dal presidente, sentito il consiglio di presidenza, in base a informazioni raccolte.

L'impiegato, cui sia conferito dalla autorità giudiziaria l'incarico di perito, deve richiedere per via gerarchica l'autorizzazione al presidente senza la quale egli non può accettare l'incarico.

Art. 65.

I capi di ufficio debbono, sotto la loro responsabilità, denunziare, per gli impiegati da essi dipendenti, i casi di incompatibilità che siano a loro conoscenza.

Art. 66.

Relativamente ai comandi è applicabile l'art. 101 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.
Nei casi di comandi consentiti occorre la preventiva autorizzazione del presidente.

CAPO II.

Residenza e orario di ufficio.

Art. 67.

L'impiegato, concorrendo speciali circostanze, può chiedere di essere autorizzato a risiedere in località diversa da quella in cui esercita il suo ufficio.
Sulla domanda, munita del parere del capo di ufficio, provvede il presidente, sentito il consiglio di presidenza.

Art. 68.

L'orario giornaliero, alla cui osservanza sono tenuti gli impiegati degli uffici della Corte, è di sette ore, ed è diviso in due parti, con l'intervallo, tra l'una e l'altra, di almeno due ore, salvo le esigenze dei servizi per la giurisdizione contenziosa.
Con ordinanza presidenziale, sentito il consiglio di presidenza, sono determinate le ore in cui ha principio ed in cui termina l'orario predetto
Quando la necessità di servizio lo richieda, tutti gli impiegati sono tenuti a prestare servizio anche in ore non comprese nell'orario normale.
Pei giorni festivi è stabilito un servizio di turno con orario limitato.
Negli uffici esterni della Corte gli impiegati osservano l'orario delle amministrazioni presso le quali gli uffici stessi sono istituiti.

Art. 69.

Gli impiegati durante l'orario non possono allontanarsi dall'ufficio se non per giustificato motivo ed avendone ottenuto il permesso dal rispettivo capo di ufficio. Questi deve settimanalmente dare partecipazione scritta al segretario generale dei permessi accordati agli impiegati nonchè delle loro assenze senza preventivo permesso, anche se posteriormente giustificate.
I primi referendari, i referendari ed i direttori capi divisione devono avvertire il presidente, il procuratore generale o il consigliere da cui rispettivamente dipendono e, per iscritto, il segretario generale delle loro assenze dall'ufficio, quando non siano determinate da motivi di servizio o di pubblico incarico.

Art. 70.

Il segretario generale deve invigilare sulla osservanza dell'orario e ne tiene informato il presidente.
Tale compito per gli impiegati addetti alla procura spetta al procuratore generale.
I capi di ufficio debbono, sotto la loro responsabilità, segnalare al segretario generale, per gli opportuni provvedimenti, le inosservanze dell'orario da parte degli impiegati loro dipendenti.

PARTE V.

PERSONALE SUBALTERNO.

Art. 71.

Le nomine e le promozioni del personale subalterno sono disposte con decreti del presidente, previo parere del consiglio di amministrazione.

Art. 72.

Salvi i diritti concessi agli invalidi di guerra dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, i posti di *inserviente* sono conferiti ai cittadini italiani che abbiano i requisiti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), e *g*) dell'art. 4 del presente regolamento e sappiano leggere e scrivere.
Sono titoli di preferenza per l'ammissione ad inserviente l'aver prestato servizio nei corpi militari e l'essere figlio di impiegato dello Stato.
Le nomine al grado iniziale devono essere precedute da servizio a titolo di prova per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi durante i quali è corrisposto un assegno mensile nei limiti stabiliti per gli inservienti in prova delle amministrazioni centrali dello Stato.
La proroga del servizio di prova per non oltre sei mesi con perdita del turno di anzianità ed il licenziamento degli inservienti non riconosciuti meritevoli della nomina stabile sono disposti con decreto del presidente, sentito il consiglio di amministrazione.

Art. 73.

Salvi i diritti ai posti di usciere riservati dalle disposizioni in vigore ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia guardia di finanza, le promozioni ad *usciere* sono conferite agli inservienti per anzianità congiunta a merito.
Le promozioni ad *usciere capo* o *commesso* sono conferite agli uscieri per anzianità congiunta a merito.
Le promozioni a *primo commesso* sono conferite, per merito comparativo, ai commessi ed agli uscieri capi.

Art. 74.

Alla sorveglianza e alla disciplina del personale subalterno provvede il segretario generale direttamente o mediante un impiegato da lui designato.
Le note di qualifica al personale predetto sono attribuite dal segretario generale, inteso, qualora sia stato designato, l'incaricato alla sorveglianza e alla disciplina.

Art. 75.

Le sanzioni disciplinari previste per gli impiegati sono adottate, nei riguardi del personale subalterno, con decreto del presidente e con le forme stabilite dal presente regolamento.
Al detto personale può inoltre essere inflitta la multa ai termini dell'art. 115 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, con provvedimento del segretario generale.

Art. 76.

Sono estese al personale subalterno, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal presente regolamento per gli impiegati.

Per quanto riguarda la divisa e l'alloggio sono applicabili le disposizioni degli articoli 117 e 118 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 77.

Con decreto del presidente saranno emanate le istruzioni di servizio per il personale subalterno.

PARTE VI.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 78.

Le nomine, promozioni e rimozioni nel personale della Corte sono fatte con decreto Reale a relazione del ministro delle finanze sulla proposta della Corte dei conti a sezioni unite.

Gli aumenti periodici di stipendio e le ritenute sullo stipendio e sul supplemento di servizio attivo, derivanti da provvedimenti disciplinari, sono resi esecutivi con foglio d'ordine firmato dal segretario generale e pubblicato nel bollettino del ministero delle finanze e della Corte dei conti.

Art. 79.

Sono applicabili al personale della Corte le disposizioni degli articoli 107 a 110 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 80.

Al personale della Corte sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni emanate e che potranno essere emanate, concernenti le nomine, i concorsi, le promozioni ed i passaggi degli impiegati ed agenti ex combattenti o che abbiano prestato servizio in colonia o in località equiparate, nonchè le disposizioni dell'art. 53 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290. Le norme per gli esami, di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 53 predetto, saranno determinate con decreto del presidente.

Art. 81.

Per le promozioni da farsi ai vari gradi entro il 30 novembre 1926 si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni in vigore per gli impiegati delle altre amministrazioni centrali dello Stato.

Art. 82.

Quando negli esami di concorso gli invalidi dichiarati idonei, — ai quali spetterebbe la precedenza nelle nomine, ai sensi dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, — non fossero in numero sufficiente per coprire i posti da conferire, i posti disponibili saranno assegnati ai vincitori del concorso stesso.

Art. 83.

Per l'impiegato incaricato delle funzioni di consegnatario di effetti mobiliari, stampati ed oggetti forniti dal provveditorato generale dello Stato, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e per gli altri addetti all'ufficio del consegnatario medesimo, le note di qualifica sono compilate e le promozioni di grado in base a scrutinio sono conferite tenuto presente il particolareggiato rapporto informativo del provveditore generale dello Stato.

Qualora uno degli stessi impiegati sia sottoposto a procedimento disciplinare la commissione di disciplina deve sentire il provveditore generale dello Stato prima di prendere le sue deliberazioni.

Art. 84.

Fino a quando non siano state compilate le note di qualifica a norma degli articoli 17 a 19 del presente regolamento per il quinquennio, di cui al successivo art. 31, il giudizio sui singoli impiegati per gli scrutini di promozione è dato tenute presenti anche le note informative compilate secondo le norme precedentemente in vigore.

Art. 85.

Agli impiegati che erano in aspettativa per motivi di salute o di famiglia alla data — 21 gennaio 1924 — di entrata in vigore del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è applicabile l'art. 122 dello stesso Regio decreto.

Art. 86.

Dalla stessa data 21 gennaio 1924 si applica al personale della Corte il secondo comma dell'art. 82 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, concernente il computo del tempo trascorso in aspettativa.

Art. 87.

Per le mancanze disciplinari commesse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono applicabili le sanzioni stabilite dall'art. 52 del regolamento per il personale della Corte approvato dalle sezioni unite del 16 giugno 1909 e successive modificazioni.

Art. 88.

Le disposizioni dell'art. 66 del presente regolamento non si applicano agli impiegati o agenti subalterni addetti ai servizi dipendenti dal ministero delle finanze, per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.

Art. 89.

Per la sistemazione in ruolo del personale avventizio saranno applicate le disposizioni del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Art. 90.

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili al personale compreso nei gradi dal 5° al 13° e al personale subalterno: esse hanno vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze.
DE' STEFANI.

CORTE DEI CONTI

Prospetto per le note di qualifica degli impiegati

Anno 19. . . .

Cognome e nome . . . .

Grado. . . . .

Costituzione fisica	. . . .
Capacità intellettuale (*a*).	. . . .
Coltura . . . . . giuridica (*a*)	. . . .
Coltura . . . . . specifica (*a*).	. . . .
Lingue estere conosciute.	. . . .
Condotta. . . . . in ufficio (*b*)	. . . .
Condotta. . . . . privata (*b*)	. . . .
Diligenza (cioè zelo. esattezza all'orario. ecc.) (*c*)	. . . .
Operosità (anche nel senso di rendimento di lavoro (*c*)	. . . .
Se ha attitudini alle funzioni di capo sezione (per i segretari capi); di direttore capo divisione o referendario (per i capi sezione); di revisore capo od archivista capo (per i revisori principali ed i primi archivisti) . .	. . . .
Lavori ai quali è addetto	. . . .
Se i lavori stessi siano i più importanti della divisione o dell'ufficio	. . . .
Come i lavori vengono disimpegnati	. . . .
Pregi o difetti speciali.	. . . .
Onorificenze, elogi, incarichi speciali	. . . .
Punizioni avute	. . . .
Pubblicazioni	. . . .
Giudizio complessivo (*d*).	. . . .

FIRME DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE:

Il . . . . *Il* . . . . *Il* . . . .

. . . .

(*a*) Ottima, distinta buona, mediocre, insufficiente o scarsa.
(*b*) Regolare o irregolare.
(*c*) Moltissima molta, sufficiente o scarsa.
(*d*) Ottimo distinto buono mediocre cattivo.

(*Spazio riservato per incollare la cedolina firmata dall'impiegato*).

Qualifica definitiva assegnata dal Consiglio di amministrazione nel caso di ricorso:

. . . .

(Deliberazione del . . . .)

Da consegnarsi all'impiegato

Qualifica conferita al (grado) . . . .
Signor . . . .
per l'anno 19 . . .

. . . .

Il capo . . . .

. . . .

Roma, ... 19 . . .

Qualifica conferita al (grado) . . . .
Signor . . . .
per l'anno 19 . . .

. . . .

L'impiegato

Roma, ... 19 . . . .

N. B. — Dopo firmata e datata dall'impiegato la presente cedolina dev'essere restituita al Segretariato generale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze

DE' STEFANI.

CORTE DEI CONTI

Prospetto per le note di qualifica del personale subalterno

Anno 19...

Cognome e nome . . . .
Grado . . . .

Costituzione fisica	. . . .
Capacità intellettuale (*a*)	. . . .
Condotta { in ufficio (*b*).	. . . .
Condotta { privata (*b*)	. . . .
Diligenza (cioè zelo, esattezza all'orario. ecc.) (*c*)	. . . .
Operosità (anche nel senso di rendimento di lavoro) (*c*).	. . . .
Pregi e difetti speciali.	. . . .
Elogi e incarichi speciali	. . . .
Punizioni avute	. . . .
Giudizio complessivo (*d*).	. . . .

Il Segretario generale
. . . .

(*a*) ottima. distinta, buona. mediocre. insufficiente o scarsa.
(*b*) regolare o irregolare.
(*c*) moltissima, molta. sufficiente o scarsa.
(*d*) ottimo distinto buono mediocre cattivo.

(Spazio riservato per incollare la cedolina firmata dall'agente).

Qualifica definitiva assegnata dal Consiglio di amministrazione nel caso di ricorso:

. . . .

(Deliberazione del. . . . .)

Da consegnarsi all'agente subalterno

Qualifica conferita al (grado). . . . .
Signor. . . . .
per l'anno 19. . .

. . . .

Il Capo . . . . . .

. . . .

Roma, ... 19. . .

Qualifica conferita al (grado). . . . .
Signor. . . . .
per l'anno 19. . .

. . . .

L'Agente subalterno

. . . .

Roma, ... 19. . .

N. B. — Dopo firmata e datata dall'agente, la presente cedolina dev'essere restituita al Segretariato generale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro Segretario di Stato per le finanze
DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 2057.

REGIO DECRETO 30 novembre 1924, n. 2055.

Approvazione della convenzione per il mantenimento della Regia scuola d'ingegneria navale di Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 3 e 82 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduto il Regolamento generale universitario approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Genova, in data 10 novembre 1924 fra lo Stato e gli altri Enti e privati sovventori per il mantenimento della Scuola d'ingegneria navale di Genova.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CASATI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1924.
Atti del Governo, registro 231, *foglio* 147. — GRANATA.

Convenzione per la istituzione di una Regia scuola d'ingegneria navale in Genova.

REGNANDO SUA MAESTA' VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

L'anno 1924, il giorno 10 del mese di novembre in una sala della Regia prefettura di Genova, davanti all'Ill.mo signor cav. di Gran Croce Michele Darbesio, prefetto di Genova, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione, giusta autorizzazione data con nota 29 settembre 1924, n. 13544 pos. 2 B, assistito da me Chiarizia dott. Federico fu Vincenzo, primo segretario delegato ai contratti e presenti pure i signori Bertoletti Francesco fu Luigi e Naso Agostino fu Giuseppe, testimoni idonei cogniti e richiesti.

Premesso:

1. Che, come da R. decreto 25 giugno 1871, n. 6175, la Provincia, il Comune e la Camera di commercio di Genova col concorso dello Stato fondarono una Regia scuola superiore navale intesa a promuovere in vario modo gli studi superiori nell'ingegneria navale e meccanica e nelle scienze nautiche e idrografiche.

2. Che tale Istituto, inizialmente posto sotto la vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, passato con R. decreto del 1° dicembre 1904 a quella del Ministero dell'istruzione e infine incluso nell'elenco degli Istituti superiori con la legge del 19 luglio 1909, n. 496, ha funzionato sino ad ora quale ente autonomo retto in base a statuto e regolamenti propri, più volte modificati con successivi decreti Reali e Ministeriali, svolgendo la sua attività ininterrottamente come sede di studi per l'ingegneria navale e meccanica e temporaneamente come sede di studi per le scienze nautiche e idrografiche.

3. Che il R. decreto legislativo del 30 settembre 1923, n. 2102, sull'ordinamento dell'istruzione superiore, fra gli Istituti superiori di cui a una sua tabella *B*, e cioè fra gli Istituti superiori cui si provvede mediante convenzioni tra lo Stato e gli altri enti, contempla per la città di Genova in continuazione della Regia scuola superiore navale una Regia scuola di ingegneria navale, assegnando a questa un annuo contributo di L. 150,000 sul bilancio del Ministero della istruzione pubblica.

4. Che gli enti locali: Provincia, Comune e Camera di commercio di Genova hanno aderito ad assegnare all'Istituto a proprio carico e a integrazione del contributo statale, quelle misure di loro contributi annui che si giudicano occorrenti come un minimo per assicurare all'Istituto la sua vitalità, riservando al concorso delle iniziative private di sovvenire l'Istituto, come si confida, con altri contributi che valgano a permettergli un più agevole funzionamento e un più efficace sviluppo.

Sono personalmente comparsi i signori:

1° Comm. Luigi Tonta fu Giuseppe, capitano di vascello, direttore dell'Istituto idrografico della Regia Marina in Genova, quale rappresentante del Ministero della Marina, giusta autorizzazione data con foglio del 23 u. s. n. 46319, Gabinetto;

2° Avv. Giuseppe Cavasola fu Gio Batta per il presidente della Deputazione provinciale a seguito delle deliberazioni del Consiglio provinciale del 28 marzo e 13 ottobre rispettivamente approvate dalla Giunta provinciale amministrativa nell'8 maggio e 30 ottobre detto anno (allegati 1 e 2);

3° Gr. uff. Alfredo Goffredo fu Luigi quale Regio commissario del comune di Genova a seguito della deliberazione consiliare del 5 marzo 1924 e di quella commissariale del 22 ottobre 1924 rispettivamente approvate dalla Giunta provinciale amministrativa nel 27 marzo e 30 ottobre detto anno (allegati 3 e 4);

4° Comm. Bartolomeo Moresco fu Ignazio quale Regio commissario della Camera di commercio e industria di Genova a seguito delle deliberazioni camerale del 21 marzo 1924 e commissariale del 20 ottobre 1924, n. 86, rispettivamente approvate dal Ministero dell'Economia Nazionale con note del 5 maggio 1924, n. 10429 e del 10 novembre 1924, n. 26963 (allegati 5 e 6);

5° Prof. ing. Angelo comm. Scribanti fu Paolo, quale direttore della Regia scuola superiore navale ed ora Regia scuola d'ingegneria navale, il quale interviene in questo atto per esibire, come esibisce:

1° L'inventario dei materiali esistenti presso la sede della scuola e di pertinenza di questa, giusta accertamento fatto nel 30 settembre 1924 (allegato 7);

2° Lo stato delle attività e delle passività della cessata Regia scuola superiore navale alla data 30 settembre 1924, quale stato è formato da un conto consuntivo e da una relazione esplicativa (allegato 8).

Le convenute parti hanno stabilito quanto segue:

Art. 1.

In continuazione della attuale Regia scuola superiore navale è istituita in Genova una Regia scuola di ingegneria navale quale altro degli Istituti superiori di categoria *B*, a mente del R. decreto legislativo del 30 settembre 1923, n. 2102.

Art. 2.

La Regia scuola di ingegneria navale di Genova ha lo scopo di fornire la cultura scientifica e tecnica relativa alla professione di ingegnere navale e meccanico, oltrechè di promuovere il progresso nei corrispondenti rami di scienze e nei rami affini.

Art. 3.

La Scuola sarà ordinata secondo un piano di studi propedeutici e applicativi da stabilirsi con apposito statuto.

Art. 4.

Agli oneri relativi al mantenimento della Regia scuola di ingegneria navale di Genova, concorrono:

1° lo Stato mediante un contributo annuo di L. 150,000 sul bilancio del Ministero della istruzione e un contributo annuo di L. 30,000 sul bilancio del Ministero della marina;

2° il comune di Genova mediante un contributo annuo di L. 250,000, oltre che mediante la concessione dell'uso di una conveniente sede con obbligo di provvedere ai relativi servizi di manutenzione, arredamento, acqua, luce e riscaldamento;

3° la provincia di Genova mediante un contributo annuo di L. 125,000, e con la prestazione gratuita del servizio di cassa;

4° la Camera di commercio di Genova mediante un contributo annuo di L. 62,500.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione della Regia scuola di ingegneria navale di Genova è composto:

a) del direttore della Scuola, che ne ha la presidenza;

b) di due membri eletti dal Collegio generale dei professori della Scuola fra i professori stabili di essa;

c) di tre rappresentanti dello Stato, e cioè l'intendente di finanza della Provincia, di un delegato del Ministero dell'istruzione e di un delegato del Ministero della marina;

d) di due rappresentanti del comune di Genova, due della Provincia, due della Camera di commercio di Genova, rispettivamente nominati dal Consiglio comunale, provinciale e camerale anche fuori del proprio seno;

e) di un rappresentante di ciascuno degli enti o privati i quali accedano alla presente convenzione con un contributo annuo continuativo non inferiore ad annue L. 25,000, con facoltà, se si tratta di privati, di intervenire di persona,

f) di un rappresentante della collettività degli enti e dei privati i quali abbiano conferito alla Scuola contributi continuativi in misura inferiore a quella indicata nella precedente lettera, ovvero contributi temporanei, ovvero donazioni; questo rappresentante sarà eletto dai membri della collettività disponendo ognuno di essi di un voto per ogni mille lire di annuo contributo continuativo, o di un annuo contributo temporaneo per la durata della corresponsione del contributo, o infine per ogni mille lire di annuo interesse al 5 per cento sulle somme conferite in donazione.

I singoli membri del Consiglio di amministrazione sono nominati per un triennio e possono essere rieletti o riconfermati; alla scadenza del triennio rimangono in carica fino alla nomina del successore.

Il rappresentante scelto dal Ministero ove senza giustificati motivi non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dall'ufficio e deve essere sostituito.

I rappresentanti degli enti sovventori si intendono decaduti se per qualsiasi ragione il contributo dell'ente che essi rappresentano venisse a mancare.

Oltre il rettore o direttore ed i membri eletti dal Collegio dei professori nessun membro del Consiglio di amministrazione può essere scelto fra coloro che a qualunque titolo appartengono al personale della Scuola.

Il Consiglio è costituito con decreto del Ministro per l'istruzione.

Art 6.

Il ruolo organico della Regia scuola di ingegneria navale di Genova comprende n. 10 professori di ruolo.

Art. 7.

Il trattamento di quiescenza al personale della Scuola di ogni categoria è regolato secondo le norme stabilite dalla legge per le pensioni agli impiegati civili dello Stato

Il Comune, la Provincia e la Camera di commercio di Genova, oltre ai rispettivi contributi annuali di cui all'art. 4, assumono a proprio carico l'onere relativo al trattamento di quiescenza, in proporzione dei contributi stessi.

La liquidazione del trattamento di quiescenza nei casi singoli è affidata alla Deputazione provinciale di Genova, salvo ricorso ai Tribunali ordinari in caso di contestazione.

In caso di trasferimento di professori della Regia scuola di ingegneria navale di Genova ad altri Istituti superiori, per i quali l'onere delle pensioni sia a carico dello Stato, o ad altri rami dell'Amministrazione dello Stato, e così inversamente in caso di passaggio di persone dalle Amministrazioni dello Stato alla Regia scuola di ingegneria navale di Genova, il carico delle pensioni sarà ripartito fra lo Stato e gli enti locali Comune, Provincia e Camera di commercio di Genova in proporzione del cumulo delle somme di stipendio pagate rispettivamente da quelle Amministrazioni e dalla Regia scuola di ingegneria navale di Genova, in conformità delle norme che saranno emanate ai sensi dell'art. 120 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Art. 8.

Il trattamento di caro-viveri sarà corrisposto al personale della Scuola secondo le norme vigenti per il personale delle Amministrazioni dello Stato

Il Comune, la Provincia e la Camera di commercio di Genova, oltre ai rispettivi contributi annuali di cui all'art. 4 e al trattamento di quiescenza di all'art. 7, assumono a proprio carico anche l'onere relativo al caro-viveri in proporzione dei contributi stessi.

Art. 9.

Gli attuali direttore, professori assistenti, impiegati e subalterni in pianta presso la Regia scuola superiore navale saranno assunti dalla Regia scuola di ingegneria navale di Genova con la loro qualità ed anzianità e in condizioni di stabilità e retribuzione non inferiori a quelle di cui attualmente fruiscono.

Art. 10.

Resteranno alla Regia scuola di ingegneria navale di Genova tutte le attività e passività della Regia scuola superiore navale.

Resteranno alla Regia scuola di ingegneria navale di Genova tutti i capi di suppellettile mobiliare e scientifica che appartengono alla Regia scuola superiore navale, tanto se acquistati sui fondi del proprio bilancio, quanto se acquistati con erogazioni dirette dal Comune e dalla Provincia.

I capi di suppellettile scientifica e sperimentale che esistono presso la Regia scuola superiore navale quali materiali ad essa dati in deposito da enti e da privati, resteranno alla Regia scuola di ingegneria navale ancora a titolo di deposito.

Il comune di Genova si riserva la piena proprietà e disponibilità di tutti i capi e materiali costituenti la collezione navale Garelliana da esso istituita con sede presso la Regia scuola superiore navale.

Art 11.

I contributi dello Stato, della Provincia, del Comune e della Camera di commercio di Genova di cui all'art. 4, hanno decorrenza dal 1° dicembre 1924.

Art. 12.

La presente convenzione avrà effetto dal 1° dicembre 1924, ed avrà la durata di anni 10. Essa si intenderà rinnovata per un periodo uguale qualora non sia denunziata da una delle parti contraenti, con un preavviso di 3 anni.

Art. 13.

La presente convenzione non sarà valida fino a che non sia stata approvata con R. decreto a norma dell'art. 82 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102

Art. 14.

La presente convenzione non importa spese, intendendosi redatta nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato.

Del che richiesto io primo segretario delegato ai contratti ho ricevuto letto e pubblicato questo atto alla presenza e chiara intelligenza delle parti contraenti e dei testimoni che meco in conferma si sottoscrivono come segue:

Firmati:

Michele Darbesio, prefetto di Genova
Luigi Tonta.
Giuseppe Cavasola.
Alfredo Goffredo.
Bartolomeo Francesco Moresco.
Angelo Scribanti.

Bertolotti Francesco teste.
Naso Agostino, teste.

Il primo segretario delegato ai contratti firmato:
Federico Chiarizia.

Numero di pubblicazione 2058.

REGIO DECRETO 6 novembre 1924, n. 2058.

Approvazione del riparto delle attività e passività patrimoniali tra le provincie di Perugia e di Roma in conseguenza del distacco del circondario di Rieti dalla provincia di Perugia e della sua aggregazione alla provincia di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visto il R. decreto 4 marzo 1923, n. 545, col quale il circondario di Rieti fu staccato dalla provincia di Perugia ed aggregato alla provincia di Roma e fu disposto che, con successivo Regio decreto, sarebbero stati approvati i progetti,

da concordarsi fra le rappresentanze provinciali di Perugia e di Roma, relativi alla separazione del patrimonio ed al riparto delle attività e passività;

Visto il progetto all'uopo predisposto dalle rappresentanze dei due Enti con le deliberazioni 22 febbraio 1924 della Deputazione provinciale di Perugia, ratificata dal Consiglio provinciale nella tornata del 29 aprile, e 18 marzo della Commissione Reale per la straordinaria amministrazione della provincia di Roma;

Viste le decisioni 29 febbraio e 15 aprile delle Giunte provinciali amministrative di Perugia e di Roma;

Udito il parere del Consiglio di Stato, i cui motivi s'intendono qui integralmente riprodotti;

Vista la legge comunale e provinciale ed il relativo regolamento;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il riparto delle attività e passività patrimoniali fra le provincie di Perugia e di Roma è regolato in conformità al progetto predisposto con le citate deliberazioni 22 febbraio 1924 e 18 marzo successivo.

Nel termine di mesi tre, dalla data di pubblicazione del presente decreto, le due Amministrazioni provinciali interessate provocheranno la riforma dello statuto organico dei Ricoveri di mendicità di Rieti, Foligno e Spoleto, approvato con R. decreto 2 novembre 1905.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 150. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2059.

REGIO DECRETO 23 novembre 1924, n. 2049.

Autorizzazione alla Camera di commercio di Chieti a continuare a riscuotere la tassa camerale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245;

Visto il R. decreto 3 febbraio 1924, n. 202, col quale si autorizzava la Camera di commercio e industria di Chieti ad applicare per il 1924, una imposta su ogni forma di attività commerciale e industriale prodotta nel distretto;

Vista la deliberazione presa dalla suddetta Camera in seduta 18 giugno 1924;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Chieti è autorizzata a continuare per gli anni 1925 e seguenti nell'applicazione della imposta principale, su ogni forma di attività commerciale e industriale prodotta nel distretto, stabilendone l'aliquota massima in L. 1.50 per cento, e con esenzione delle quote minime stabilite dall'art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1546, sul riordinamento delle imposte dirette.

Art. 2.

Il R. decreto 3 febbraio 1924, n. 202, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 141. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2060.

REGIO DECRETO 20 novembre 1924, n. 2060.

Borse ordinarie di studio e di perfezionamento della Regia scuola dell'arte della medaglia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 14 luglio 1907, n. 486, che istituisce in Roma la Regia scuola dell'arte della medaglia;

Veduto il regolamento per il funzionamento della Regia scuola medesima approvato con R. decreto 4 ottobre 1907, n. 765, e le successive modificazioni approvate con i Reali decreti 24 settembre 1908, n. 611; 10 aprile 1910, n. 245; 4 gennaio 1912, n. 105; 20 ottobre 1912, n. 1165, e 22 luglio 1920, n. 1279;

Veduto il R. decreto 14 luglio 1921, n. 1096, che eleva, per il periodo dal 1° luglio 1920 al 30 giugno 1923, a L. 3456 annue le borse ordinarie di studio istituite presso la Regia scuola dell'arte della medaglia;

Veduto il R. decreto 23 ottobre 1921, n. 1527, che eleva per il periodo dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1923 a L. 6480 annue la borsa di perfezionamento istituita presso la Regia scuola medesima;

Veduto il R. decreto 24 ottobre 1923, n. 2425, che mantiene fino al 30 giugno 1924 a L. 3456 e L. 6480 rispettivamente le borse di studio e la borsa di perfezionamento della Regia scuola dell'arte della medaglia;

Riconosciuta l'opportunità di mantenere, per l'anno scolastico 1924-25 nella predetta misura sia le ricordate borse ordinarie, sia quella di perfezionamento;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sino al 30 giugno 1925, le borse ordinarie di studio, e la borsa di perfezionamento istituite dal regolamento della Re-

gia scuola dell'arte della medaglia, sono mantenute le prime nella misura di annue L. 3456 e la seconda nella misura di annue L. 6480.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI — CASATI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 152. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **2061.**

REGIO DECRETO 30 novembre 1924, n. **2051.**

Applicazione dei diritti di segreteria sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio di Ravenna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 dicembre 1923, n. 3077, concernente l'applicazione dei diritti di segreteria sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio di Ravenna;
Visto l'art. 50 lettere *a*) e *b*) ed il successivo art. 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno;
Vista la deliberazione 15 novembre 1924 del Commissario governativo della predetta Camera;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tariffa per l'applicazione dei diritti di segreteria sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio di Ravenna, approvata col R. decreto 23 dicembre 1923, numero 3077, è modificata come segue:

a) per ogni esame degli atti esistenti presso la Camera . . . . L. 1.00
b) per ogni vidimazione di firma non altrimenti specificata . . . . » 2.00
c) per ogni certificato di idoneità a concorrere ad aste, ad appalti pubblici ed a licitazioni e gare . . . . » 5.00
d) per ogni certificato su usi e consuetudini già accertati . . . . » 5.00
e) per certificati su usi e consuetudini da accertarsi ancora al momento della presentazione della domanda . . . . » 10.00
f) per certificati di prezzi dei listini ufficiali di derrate e merci . . . . » 5.00
g) per certificati di prezzi non quotati dai listini ufficiali di derrate e merci . . . . . . » 10.00
h) certificati di iscrizione nel registro delle ditte . . . . » 3.00
i) certificati non altrimenti specificati . . » 5.00
l) certificati d'iscrizione nei ruoli vari tenuti dalla Camera . . . . » 3.00
m) per ogni copia di atti camerali e relativa autenticazione . . . . » 6.00
n) per scritturazione di ogni pagina o frazione di pagina . . . . L. 0.50
o) per ogni svincolo di cauzione di mediatori. » 8.00
p) per ogni iscrizione in uno dei ruoli compilati dalla Camera (diritto da corrispondersi anche ad ogni rinnovazione del ruolo) . . . . . » 50.00
q) per ogni rilascio di carta di legittimazione a viaggiatori di commercio . . . . » 3.00
r) per ogni operazione compiuta da impiegati fuori ufficio (compenso devoluto per intero all'incaricato) oltre il rimborso d'ogni spesa di trasporto od altro, e per ogni quattro ore indivisibili » 15.00

Art. 2.

I diritti di cui sopra saranno riscossi con le norme contenute nel regolamento approvato col suddetto R. decreto 23 dicembre 1923, n. 3077.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 143. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **2062.**

REGIO DECRETO 27 novembre 1924, n. **2057.**

Norme per l'attuazione del R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 772, circa l'unificazione degli uffici di pretura nei Comuni sede di più mandamenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 772;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli uffici di pretura unificati a termini del R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 772, sono ripartiti in sezioni civili e penali.
Quando siano istituite più sezioni civili potrà essere inoltre disposto che ad una o ad alcune di esse siano in preferenza assegnate le cause commerciali, se il numero e la importanza di queste ciò dimostrino conveniente.

Art. 2.

E' consentita la istituzione di sezioni promiscue, anche limitatamente ad alcuni periodi dell'anno.
Le preture unificate, alle quali siano addetti non più di quattro magistrati e uditori vice pretori, complessivamente, possono essere costituite da una sola sezione promiscua.

Art. 3.

La ripartizione in sezioni delle preture indicate negli articoli precedenti è stabilita con decreto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, su motivata proposta dei capi delle rispettive Corti di appello. Qualora occorra modificare tale ripartizione, si provvederà nella stessa forma con effetto dall'inizio del successivo anno giudiziario, salvo il caso di riconosciuta urgenza che renda necessaria tale modificazione con effetto immediato.

Art. 4.

Se alcune delle parti chieda che per ragione di connessione o di litispendenza due o più cause pendenti davanti la stessa pretura unificata, in sezioni diverse, siano unite e decise con una sola sentenza, il pretore titolare, udite le parti interessate, assegna, secondo la precedenza risultante dalla data della citazione, le cause ad una stessa sezione, la quale pronuncia, se del caso, la unione e definisce le cause con unica decisione.

Nei casi preveduti dall'art. 364 del Codice di procedura penale il pretore titolare, su richiesta di una delle sezioni, o su istanza delle parti, o anche di ufficio, assegna i diversi giudizi ad una stessa sezione, la quale dispone, se vi sia luogo, la unione dei giudizi suddetti e li definisce con unica decisione.

Art. 5.

Per gli affari da trattare nelle sedi distaccate di udienza sarà designato, per turno trimestrale, dal primo presidente della Corte di appello, uno dei magistrati addetti alla pretura che dovrà trasferirsi nella sede distaccata per le istruttorie e le udienze civili e penali nei giorni prestabiliti a norma degli articoli 6 e 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2785.

La scelta è fatta fra i vari magistrati addetti alla pretura indipendentemente dall'essere questa costituita in unica sezione promiscua o divisa in sezioni.

Il magistrato designato è competente a trattare nella sede distaccata le cause civili come quelle penali ed a compiere qualsiasi altro atto che rientri nelle attribuzioni del pretore, quale che sia la sezione cui è addetto nell'ufficio di pretura. Tale competenza permane anche nella ipotesi in cui la trattazione della causa civile o penale, iniziata nella sede distaccata, venga proseguita nella sede dell'ufficio di pretura.

Art. 6.

In ciascuna sezione i giorni e le ore delle udienze destinate alla discussione delle cause e all'assunzione delle prove civili sono stabiliti per ogni anno con decreto del pretore titolare e indicati in apposita tabella da tenersi sempre affissa nella sala d'ingresso della pretura.

Debbono tenersi ogni settimana almeno due udienze in ciascuna delle sezioni civili e una in ciascuna di quelle penali.

Se alcuno dei giorni prestabiliti sia festivo, la udienza di quel giorno s'intende rimandata al primo tra i giorni non festivi non compresi nel decreto.

Una copia del decreto stesso è inviata al primo presidente della Corte di appello che può modificarlo nel termine di dieci giorni dalla ricezione.

Inoltre, per esigenze speciali del servizio, possono nel corso dell'anno essere fissate udienze straordinarie con decreti del pretore titolare che indichino il numero e la natura degli affari che vi si dovranno trattare.

Art. 7.

Il titolare della pretura unificata dirige l'ufficio. Egli distribuisce le cause fra le varie sezioni in cui l'ufficio di pretura sia ripartito.

Rientrano nella sua esclusiva competenza le attribuzioni di carattere amministrativo e la sorveglianza sull'andamento generale dei servizi.

Dovrà curare in particolar modo che i servizi stessi si svolgano con speditezza e uniformità di criteri nelle sezioni e nei diversi rami di lavoro.

In caso di assenza o impedimento del titolare o di vacanza del relativo posto, le accennate attribuzioni sono esercitate dal magistrato più anziano in servizio presso l'ufficio di pretura, del quale egli assume la direzione.

Art. 8.

Ciascuna sezione è composta di uno o più magistrati.

La prima sezione è presieduta dal titolare della pretura o da chi lo sostituisce nel caso indicato nell'ultimo comma dell'articolo precedente. Le altre sezioni sono presiedute dal più anziano dei magistrati che vi sono addetti.

Chi presiede la sezione distribuisce la trattazione degli affari fra i componenti della medesima e sorveglia lo svolgimento normale del servizio della sezione.

Art. 9.

All'assegnazione dei magistrati alle varie sezioni provvede con decreto nel dicembre di ciascun anno il primo presidente della Corte di appello su proposta del pretore titolare, sentiti i capi del Tribunale e il procuratore generale di appello.

Una copia del decreto è inviata al Ministro per la giustizia e gli affari di culto, che può modificarlo, entro quindici giorni dalla ricezione, qualora ciò ritenga opportuno nell'interesse del servizio.

Inoltre, nel corso dell'anno, per speciali motivi, può dal primo presidente della Corte di appello essere modificata l'assegnazione di cui al primo comma del presente articolo.

E' applicabile la disposizione contenuta nel 2° comma di questo articolo.

Nella prima attuazione del R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 772, relativamente ai singoli uffici di pretura in esso considerati, il decreto del primo presidente della Corte di appello sarà trasmesso al Ministero della giustizia insieme alla proposta indicata nell'art. 18. L'assegnazione disposta col detto decreto ha effetto fino al 31 dicembre dell'anno in cui, in rapporto al singolo ufficio di pretura, ha attuazione l'unificazione.

Art. 10.

Nel caso di trasferimento di uno o più magistrati o vice pretori ad altro ufficio giudiziario o di temporaneo impedimento che renda impossibile il normale svolgimento del servizio in una o più sezioni, provvede direttamente alla sostituzione il titolare della pretura o il magistrato che regge l'ufficio.

Ove ciò non sia consentito dalle particolari condizioni del servizio, potrà il primo presidente della Corte di appello o, nei casi di urgenza, il presidente del Tribunale, su richiesta del procuratore del Re, con apposito decreto, destinare temporaneamente alla detta pretura uno o più pretori o vice pretori o giudici di Tribunale addetti a un ufficio della rispettiva circoscrizione.

Art. 11.

Per il più regolare svolgimento dei servizi nelle preture unificate, alle quali siano addetti non meno di quattro magistrati complessivamente, il pretore titolare, con suo decreto, tenendo conto dei criteri indicati nell'art. 13, potrà stabilire turni di servizio per periodi determinati, designando quelli fra i magistrati stessi che dovranno attendere alla trattazione di uno o più gruppi di affari, fra i quali, specialmente:

a) in materia civile:

1° atti cautelativi e provvedimenti in sede possessoria;

2° procedura di esecuzione e piccoli fallimenti; procedure d'ingiunzione;

3° volontaria giurisdizione.

b) in materia penale:

1° istruttoria per reati di competenza propria o superiore;

2° procedimento per decreto;

3° provvedimenti in sede di esecuzione;

4° visita agli stabilimenti carcerari.

Una copia del decreto del pretore titolare è inviata al primo presidente della Corte di appello, che può modificarlo entro dieci giorni dalla ricezione, sentiti i capi del Tribunale e il procuratore generale di appello.

Nei più importanti uffici ciascuno dei gruppi di affari precedentemente indicati può essere diviso fra più magistrati.

Art. 12.

L'assegnazione del personale di cancelleria e degli altri funzionari ai diversi rami di servizio è fatta, sentito il cancelliere capo, dal pretore titolare, il quale ne informa il primo presidente della Corte di appello.

Per circostanze sopravvenute o per speciali motivi, lo stesso titolare può sempre disporre un'assegnazione diversa.

Art. 13.

Gli incarichi e affari i quali importino indennità o altri speciali onorari saranno, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio, ripartiti equamente fra i magistrati e funzionari, anche mediante turni speciali di servizio.

Alla fine di ciascun semestre dovrà trasmettersi al procuratore generale di appello un prospetto da cui risultino per ciascun magistrato e funzionario le indennità e gli onorari percepiti o ad essi spettanti per gli affari o incarichi esauriti nel semestre.

Alla fine di ogni anno una copia dei prospetti semestrali sarà inviata al Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Art. 14.

La immediata sorveglianza sull'andamento dei servizi di cancelleria è affidata al cancelliere capo cui spetta di provvedere alla regolarità, speditezza e uniformità di criteri nello svolgimento dei servizi stessi.

Egli ha obbligo di attenersi alle disposizioni che il pretore titolare stimasse necessario impartire.

Art. 15.

Presso ciascuna sezione della pretura unificata debbono essere tenuti separati registri per le udienze civili e penali della sezione e per le relative annotazioni statistiche.

Rimangono in vigore gli altri registri di cancelleria e statistici attualmente in uso, che saranno unici per tutti gli affari della pretura.

Art. 16.

La pianta organica del personale per i singoli uffici di pretura unificati è costituita dal numero complessivo di magistrati e funzionari stabilmente addetti alle preture mandamentali e urbane esistenti in uno stesso Comune alla data stabilita dal successivo art. 18 e inoltre da un consigliere di appello, qualora trattisi delle preture unificate nei Comuni indicati nell'art. 1, 2° cap., del R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 772.

Nel termine di due anni dalla data predetta potrà modificarsi la mentovata pianta organica con Nostro decreto, su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, mediante spostamento di funzionari o magistrati da uno ad altro ufficio giudiziario.

Art. 17.

I posti di consigliere di appello, aumentati per effetto dell'art. 1, 2° cap., del R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 772, saranno coperti allorquando, per ciascuno degli uffici unificati, siasi provveduto a norma dell'art. 18 del presente decreto.

I magistrati e funzionari i quali siano addetti alle preture nei Comuni divisi in più mandamenti alla data stabilita nel medesimo art. 18 si intendono assegnati all'ufficio unificato di pretura.

Art. 18.

Per i singoli uffici mentovati nell'art. 1 del R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 772, la data di attuazione delle norme riguardanti la unificazione delle preture, sarà fissata con decreto Ministeriale, su motivato rapporto dei capi delle rispettive Corti di appello, da cui risulti la disponibilità dei locali da destinarsi ai suindicati uffici.

Art. 19.

Saranno osservate, in quanto applicabili, le norme contenute nei Regi decreti 3 maggio 1923, n. 1042, e 24 gennaio 1924, n. 37, circa la scelta dei locali menzionati nell'articolo precedente, l'onere della spesa per il fitto, la riparazione e la manutenzione di essi, per l'acquisto e la riparazione dei mobili e per la illuminazione e il riscaldamento dei locali anzidetti.

Art. 20.

Per un periodo non superiore a due mesi dalla data stabilita nell'art. 18 del presente decreto, gli attuali uffici delle preture mandamentali e urbane esistenti in unico Comune potranno continuare a funzionare per la definizione degli affari in corso.

Sulla proposta dei capi delle rispettive Corti di appello, è stabilito dal Ministro per la giustizia, nel decreto di cui al precedente art. 18, se e per quale periodo debba a tale scopo protrarsi l'attività degli uffici di pretura suddetti.

Un adeguato numero di magistrati e funzionari rimarrà per il tempo strettamente necessario negli uffici medesimi, conformemente a quanto sarà prescritto dai capi delle Corti di appello, che daranno anche le opportune disposizioni per la trasmissione e sistemazione degli archivi nella sede unificata.

Art. 21.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano alle preture unificate delle nuove Provincie solo in

quanto siano applicabili, tenuto conto della diversa legislazione tuttora colà vigente, e dei servizi speciali affidati a quelle preture.

Art. 22.

Con provvedimenti ministeriali saranno impartite tutte le altre norme che risultassero necessarie per la completa esecuzione delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 149. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2063.

REGIO DECRETO 13 novembre 1924, n. 2029.
Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie urbane ed extraurbane di Messina.

N. 2029. R. decreto 13 novembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle Tramvie urbane ed extraurbane di Messina.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1924.

Numero di pubblicazione 2064.

REGIO DECRETO 13 novembre 1924, n. 2030.
Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie elettriche versigliesi.

N. 2030. R. decreto 13 novembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle Tramvie elettriche versigliesi.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1924.

Numero di pubblicazione 2065.

REGIO DECRETO 13 novembre 1924, n. 2031.
Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie elettriche urbane di Palermo.

N. 2031. R. decreto 13 novembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle Tramvie elettriche urbane di Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1924.

Numero di pubblicazione 2066.

REGIO DECRETO 13 novembre 1924, n. 2032.
Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie elettriche parmensi.

N. 2032. R. decreto 13 novembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle Tramvie elettriche parmensi.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1924.

Numero di pubblicazione 2067.

REGIO DECRETO 13 novembre 1924, n. 2033.
Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie urbane di Trapani.

N. 2033. R. decreto 13 novembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle Tramvie urbane di Trapani.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1924.

Numero di pubblicazione 2068.

REGIO DECRETO 16 novembre 1924, n. 2048.
Separazione patrimoniale del soppresso circondario di Bobbio fra le provincie di Pavia, Piacenza e Genova.

N. 2048. R. decreto 16 novembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, si dispongono la separazione patrimoniale ed il riparto delle attività e passività del soppresso circondario di Bobbio fra le provincie di Pavia, Piacenza e Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1924.

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1924.
Tassa di bollo sui conti di ristoranti e trattorie - Abbonamenti facoltativi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 della legge delle tasse sui conti degli alberghi, ristoranti e caffè in data 30 dicembre 1923, n. 3274;

Ritenuta l'opportunità di disporre per l'anno 1925, su richiesta degli interessati, la riscossione in modo virtuale della tassa di bollo sui conti per i ristoranti, trattorie ed altri simili esercizi non annessi ad alberghi, locande e pensioni;

Decreta:

Art. 1.

La tassa di bollo nella misura stabilita dall'art. 2 della tariffa allegato A alla legge 30 dicembre 1923, n. 3274, sulle note e conti dei ristoranti e trattorie ed altri simili eser-

cizi a datare dal 1° gennaio 1925 può essere riscossa su richiesta degli esercenti in modo virtuale ed in somma fissa annuale a mezzo di convenzioni d'abbonamento.

Restano esclusi dall'abbonamento i conti dei ristoranti annessi agli alberghi e locande ed i conti delle pensioni pei quali la tassa continuerà a riscuotersi con l'impiego di marche o col punzone.

Art. 2.

La somma fissa annuale da corrispondersi a mezzo delle convenzioni facoltative di abbonamento a norma del precedente art. 1 si determina tenendo conto oltre che dell'importo medio effettivo delle tasse di bollo corrisposte da ciascun esercizio negli anni precedenti anche del reddito iscritto nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile, dello ammontare della tassa di esercizio e di tutti gli altri elementi di valutazione che verranno raccolti dagli uffici del registro e dalle intendenze di finanza.

L'autorità di pubblica sicurezza ed i comandi della Regia guardia di finanza contribuiranno con i mezzi a loro disposizione per la giusta determinazione della suddetta somma fissa annuale.

Art. 3.

Per gli esercizi che iniziano la loro attività durante l'anno il canone d'abbonamento, a norma del precedente articolo, deve essere determinato in base ai canoni stabiliti per altri esercizi del genere e sentiti l'autorità di pubblica sicurezza ed il comando della Guardia di finanza.

Art. 4.

Il canone annuo di tassa stabilito con la convenzione di abbonamento di che all'art. 1 deve essere pagato dagli esercenti al competente ufficio del registro in rate quadrimestrali anticipate scadenti non più tardi del giorno 15 del primo mese di ciascun quadrimestre.

Per il primo quadrimestre, il pagamento della rata deve essere effettuato entro il termine di 15 giorni dalla stipulazione della convenzione di abbonamento.

Nessun abbuono spetta agli esercenti sull'importo della tassa, qualunque sia l'ammontare del canone da essi dovuto.

Nè sarà consentito alcun rimborso di tassa per i foglietti bollati che al 31 dicembre 1924 si trovassero presso gli esercizi ammessi a corrispondere la tassa in abbonamento.

Per l'omesso o ritardato pagamento delle singole rate è stabilita a carico degli esercenti una sopratassa uguale al 12 per cento della tassa.

Art. 5.

Gli esercenti abbonati a norma dell'art. 1 devono tenere esposto in modo visibile nell'esercizio un cartello indicante l'ufficio del registro incaricato della riscossione del canone d'abbonamento con la scritta: « Abbonamento al bollo per la tassa sulle consumazioni di ristorante e trattoria - Ufficio del registro di . . . . . ».

Art. 6.

Sono competenti a stipulare le convenzioni di abbonamento a norma degli articoli 1 a 5 del presente decreto, le intendenze di finanza per gli esercizi qualificati di lusso ed extra e per quelli assegnati alla 1ª categoria, e gli uffici del registro e bollo per gli esercizi assegnati alle altre categorie o non classificati aventi sede nel loro distretto.

Nel caso di esercizi situati in località diversa da quella in cui hanno la loro sede le intendenze di finanza e gli uffici del registro può prescindersi dalla stipulazione della convenzione, quando l'esercente che ha richiesto l'abbonamento, accetti senz'altro il canone annuo determinato e notificatogli dal competente ufficio, effettuandone il pagamento in unica soluzione, anche a mezzo di vaglia postale, entro 20 giorni dalla notificazione.

Art. 7.

Tutti gli esercizi non abbonati rimangono soggetti all'obbligo della bollazione ordinaria con marche o punzone.

Art. 8.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1924.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1924.

Tassa sugli scambi - Riscossione a mezzo delle dogane per le materie, merci e prodotti importati dall'estero.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 30, 31 e 35 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273;

Ritenuta l'opportunità di affidare alle dogane la riscossione della tassa di scambio sulle materie ed oggetti provenieti dall'estero, soggetti ad aliquota di tassa superiore a L. 1 %;

Decreta:

Art. 1.

Fermo il disposto degli articoli 30 e 31 della legge 30 dicembre 1923, n. 3273, a decorrere dal 1° gennaio 1925, è affidata alle dogane la riscossione della tassa di scambio dovuta:

a) nella misura di L. 2 % di che all'art. 18, n. III della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273, sulla importazione delle materie ed articoli compresi nelle tabelle *A* e *B* allegate alla stessa legge;

b) nella misura di L. 3 % di che all'art. 18, n. IV della legge medesima sulla importazione di profumerie e di vini spumanti.

La riscossione della tassa di scambio sulle accennate materie, prodotti ed articoli importati dall'estero, anche a mezzo di pacchi postali, viene effettuata dalle dogane in modo virtuale all'atto dell'importazione in base alla media ufficiale settimanale dei cambi.

Art. 2.

Alla riscossione della tassa di scambio di che all'art. 1 le dogane procederanno contemporaneamente alla riscossione dei diritti di confine liquidando separatamente la tassa sugli stessi documenti da emettere per la riscossione di questi diritti sotto il titolo « tassa generale di bollo sugli scambi commerciali » con imputazione al competente capitolo del bilancio di entrata, ramo demanio e tasse.

A tale effetto, nelle dichiarazioni prescritte dall'art. 5 della legge doganale, testo unico approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20, il dichiarante deve indicare il valore delle merci, come per il caso previsto dal penultimo comma dell'art. 6 dello stesso testo unico di legge.

Insieme con la dichiarazione gli uffici di dogana hanno facoltà di richiedere la fattura del venditore estero od altro equipollente documento e di esigerne la vidimazione per parte della competente autorità consolare italiana.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 dicembre 1924.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DECRETO PREFETTIZIO 3 dicembre 1924.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Sedini.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Veduto il R. decreto 8 agosto 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Sedini;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che occorre ancora provvedere alla sistemazione degli uffici comunali, completare l'esame delle varie gestioni contabili, alla riscossione dei residuali crediti, all'accertamento e rivendica dei terreni usurpati;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Sedini è prorogato di tre mesi.

Sassari, addì 3 dicembre 1924.

Il Prefetto.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

2° avviso di domanda per tramutamento di rendita consolidato 5 %.

Con domanda in data 10 marzo 1924 il signor Jannoni Francesco fu Giovanni domiciliato in Napoli, ha chiesto il tramutamento al portatore della rendita consolidato 5 % n. 013.415 di L. 25 ad esso richiedente intestata.

A tergo del relativo certificato la dichiarazione di consenso resa dal titolare ai termini dell'art. 26 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, venne fatta su foglio sovrapposto al titolo originario, in modo da rendere dubbia una preesistente dichiarazione eventualmente contenuta sul titolo stesso.

Ai termini dell'art 36 del regolamento citato si notifica a chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che sieno intervenute opposizioni, l'Amministrazione del Debito pubblico darà corso senz'altro alla domanda di tramutamento di detta rendita come sopra presentata dal signor Jannoni.

Roma, 11 dicembre 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

2° avviso di domanda per tramutamento di rendita nominativa consolidato 5 %.

E' stato chiesto il tramutamento della rendita nominativa consolidato 5 % n. 154547 di L. 55 intestata a Rizzo Raimondo di Vincenzo, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato ad Aragona (Girgenti) con avvertenza che proviene dalla vendita di cui all'atto per notar Sciascia d'Aragona in data 1° marzo 1920 ed allegatovi decreto 24 febbraio 1920 del tribunale di Girgenti.

Essendo stato presentato il titolo senza il secondo mezzo foglio si avverte chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso senza che sia stata notificata a questa Direzione generale alcuna opposizione, si eseguirà l'operazione richiesta e si consegnerà il nuovo titolo al richiedente.

Roma, 11 dicembre 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. ...

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27 — Data della ricevuta: 25 luglio 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Parma — Intestazione della ricevuta: Baratta dott. Lodovico — Titoli del debito pubblico, al portatore: 2 — Ammontare della rendita L. 55 — Consolidato 5 per cento con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 573 — Data della ricevuta: 14 maggio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Arezzo — Intestazione della ricevuta: Baldesi Epidenfono fu Luigi, domiciliato a Caprese Michelangelo; per conto della Chiesa di S. Maria della Selva a Papiano in comune di Anghiari — Titoli del debito pubblico nominativi: 1 — Ammontare della rendita L. 3 — Consolidato 3 per cento con decorrenza dal 1° aprile 1922.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 29 novembre 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 286

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 20 dicembre 1924

	Media		Media
Parigi	126 04	Belgio	116 71
Londra	110 172	Olanda	9 45
Svizzera	453 54	Peso oro	20 78
Spagna	326 62	Peso carta	9 10
Berlino (marco oro)	5 58	New-York	23 394
Vienna	0 0333	Oro	451 39
Praga	70 95	Belgrado	35 —
Dollaro canadese	23 235	Budapest	0 0315
Romania	11 80		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 80
	3.50 % » (1902)	75 90
	3.00 % lordo	52 33
	5.00 % netto	99 67
	Obbligazioni delle Venezie 3.50%	81 95

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Programma per gli esami ad un posto di volontario nella carriera dei commissari consolari, di cui il decreto Ministeriale 10 ottobre 1924, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 28 novembre u. s., n. 278.

ARITMETICA RAZIONALE ED ALGEBRA ELEMENTARE.

a) *Aritmetica.*

Teorica delle quattro operazioni sui numeri interi.

Teoremi fondamentali sulla divisibilità dei numeri interi; sui numeri primi; massimo comun divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri.

Teorica delle frazioni ordinarie; riduzione delle frazioni ordinarie in decimali.

Numeri decimali periodici e loro frazioni generatrici.

Regola per l'estrazione della radice quadrata di numeri interi e frazionari.

Calcolo dei radicali; esponenti frazionari; proporzioni.

b) *Algebra.*

Generalità sul calcolo letterale e sulle formule algebriche.

Numeri negativi; addizione e sottrazione algebriche, moltiplicazione e divisione algebriche; quadrato d'un polinomio; cubo di un binomio e di un trinomio; radicali.

Frazioni algebriche; esponente nullo; esponenti negativi e frazionari.

Equazioni di 1° grado ad una incognita; sistema di equazioni di 1° grado il cui numero delle incognite uguaglia quello delle equazioni; problemi di 1° grado.

Equazione generale di 2° grado ad una incognita; discussione delle soluzioni; relazione tra i coefficienti e le radici della equazione; equazioni riducibili al 1° e 2° grado; problemi di 2° grado.

Rapporto di due grandezze; proporzioni.

Progressioni per differenza e per quoziente.

Logaritmi; uso delle tavole; applicazioni.

ARITMETICA COMMERCIALE E FINANZIARIA.

a) *Aritmetica commerciale.*

Nozioni generali: azienda, computisteria.

Calcoli sulle merci e sulle monete: Misure, ragguagli.

Merci: prezzi, miscugli, adeguati; la compra-vendita.

Monete: alligazioni, ragguagli

Interesse e sconto semplice: interesse. concetto, metodi di calcolo e loro applicazioni, adeguati di tempo e di tassa; sconto commerciale e razionale; applicazioni.

Conti correnti nei loro diversi metodi.

Riparti: teorica ed applicazioni.

Cambio: concetto e calcoli generali; parità cambiarie; livellazioni, calcoli di cambio diretto e indiretto; arbitraggi e ordini di banca.

Fondi pubblici e privati: i debiti pubblici; quello italiano in particolare; calcoli relativi.

Le azioni e le obbligazioni: calcoli relativi, operazioni di borsa.

b) *Aritmetica finanziaria.*

Interesse composto; sconto composto; annualità; ammortamenti rendite; assicurazioni.

RAGIONERIA.

a) *Ragioneria generale.*

L'amministrazione economica: l'azienda in generale; soggetto; terzi; patrimonio.

Le funzioni amministrative: in generale, volizione, direzione, gestione, controllo.

Organi amministrativi: loro responsabilità; volitivi; direttivi; esecutivi.

Concetto, scopo, partizione della ragioneria.

Inventario: concetto; varie specie; materia e forma; rinnovazione.

Preventivo: concetto; specie; importanza nelle aziende pubbliche e private.

Bilanci di previsione: di guida e di freno; di cassa e di competenza; fabbisogni.

Classificazione dei fatti e criteri di previsione.

Forma; esame; approvazione; rinnovazione.

Controllo contemporaneo ai fatti amministrativi: Vigilanza; creazione di interessi opposti; documenti ed automati.

Registrazione: concetto e scopo.

Teorica del conto: oggetto e forma dei conti; apertura e chiusura; epilogo e svolgimento; i valori di conto.

Teorica del sistema: sistemi integri e parziali; il sistema del patrimonio; delle previsioni; degli impegni, dei beni altrui.

I metodi: scritture semplici; doppie; bilancianti. La partita semplice; il metodo camerale; la partita doppia; il giornale-mastro; la logismografia.

Il rendiconto: generalità; conti degli agenti e dei consegnatari, Rendiconti patrimoniali e finanziari. Forma; presentazione; approvazione.

b) *Ragioneria applicata alle aziende pubbliche.*

Provincie e Comuni - Opere pie: natura e costituzione di tali aziende; patrimonio; organi e funzioni dell'amministrazione. Inventario. Bilancio. Controllo contemporaneo: servizio dell'entrata, della spesa, di tesoreria. Le registrazioni. Il rendiconto.

CONTABILITA' DI STATO.

Generalità: lo Stato e il controllo; concetto e definizione di contabilità di Stato; suo sviluppo in Italia; la legislazione italiana.

Organi e funzioni di controllo nell'amministrazione statale: il controllo esterno: pubblica opinione e stampa; il Parlamento; la Corte dei conti; il Consiglio di Stato.

Il controllo interno: ragioneria generale dello Stato; ragionerie centrali e provinciali; Consiglio dei ragionieri

I beni dello Stato: il demanio pubblico e il demanio fiscale.

Gli inventari dello Stato: Classificazione delle attività e passività dello Stato; diversi inventari, criteri generali di valutazione.

Il bilancio dello Stato: origine e concetto: il diritto di bilancio; definizione, il bilancio come legge.

Preparazione: l'iniziativa finanziaria; l'esercizio finanziario; le entrate e le spese, loro classificazione e valutazione. Bilancio di competenza e di cassa. Fondi di riserva. Legge d'assestamento e tabella esplicativa.

Forma: stati di previsioni; note di variazione; assestamento e tabella esplicativa, ripartizioni in articoli.

Voto del bilancio: presentazione al Parlamento; esame secondo i vari sistemi; conflitti parlamentari e rifiuto del bilancio. Voto dell'assestamento; maggiori assegnazioni; storni.

Esecuzione del bilancio; aumento costante dei bilanci; vicende del bilancio in Italia.

I contratti: generalità; capitolati d'oneri; incanti e trattative private; servizi ad economia; collaudi.

Servizio dell'entrata: generalità; accertamento; riscossione; versamento.

Servizio della spesa: generalità; impegno; liquidazione; pagamento; mandati e norme relative.

Servizio di tesoreria e dei magazzini: tesoreria centrale e tesorerie provinciali; gli agenti e i consegnatari.

Le scritture: scritture elementari; norme del 1887; loro ordinamento per le entrate e le spese. Scritture complesse, ordinamento e vicende in Italia.

Il consuntivo: preparazione; materia e forma, esame e voto.

DIRITTO PUBBLICO.

Il diritto pubblico e le sue principali partizioni:

A) *Diritto costituzionale.*

Concetto e forme dello Stato — Teoria della sovranità — Teoria delle forme di governo — Ordinamento dei poteri pubblici — Fonti del diritto costituzionale italiano.

Il potere legislativo — La rappresentanza politica — Il diritto elettorale in genere, e il diritto elettorale italiano in specie — Procedura elettorale — Eleggibilità — Prerogative dei deputati — Funzioni della Camera — Procedura parlamentare — Il Senato: sua composizione: prerogative dei senatori — Funzioni del Senato.

Il potere esecutivo — Il capo dello Stato: sue prerogative e funzioni — Il gabinetto: origine storica: caratteri odierni del governo di gabinetto — La responsabilità ministeriale.

Il potere giudiziario — Garanzie dei magistrati — Cenni sull'ordinamento giudiziario italiano.

Il diritto di libertà individuale — Guarentigia e tutela — Principali forme del diritto di libertà: libertà personale, libertà spirituale, libertà di associazione, libertà economica.

B) *Diritto amministrativo.*

La pubblica amministrazione: generalità e concetti fondamentali.
L'organizzazione amministrativa — Principi generali — I pubblici funzionari.
Gli organi dell'amministrazione centrale — I ministeri — Corpi consultivi e di sindacato.
L'amministrazione locale — Provincie e Comuni.
La difesa giurisdizionale verso la pubblica amministrazione — Ordinamento e funzioni della giustizia amministrativa.
L'amministrazione finanziaria — I ministeri delle finanze e del tesoro e gli uffici dipendenti — Il demanio e il patrimonio privato degli enti pubblici.
Cenni sommari sui principali rami della pubblica amministrazione: polizia di sicurezza, amministrazione sanitaria, amministrazione militare, scolastica, assistenza e beneficenza pubblica, ecc.

DIRITTO PRIVATO.

Concetto e partizioni del diritto privato:

A) *Diritto civile.*

Le fonti del diritto civile italiano — Limiti della legge in ordine al tempo (retroattività) e allo spazio (diritto internazionale privato).
Le persone — Principio e fine della personalità — Stato e capacità: cittadinanza.
Il diritto di famiglia — Rapporti coniugali — Rapporti parentali — Tutela e cura.
I diritti reali — Distinzione dei beni — Possesso — Proprietà — Servitù — Garanzie reali.
I diritti d'obbligazione — Nozioni generali — Fonti — Dei contratti in particolare: requisiti, effetti, ecc. — Nozione dei principali contratti.
Il diritto di successione ereditaria — Concetti generali — Successione legittima e testamentaria.
Cenni sommari sulla tutela dei diritti — La prescrizione.

B) *Diritto commerciale.*

Le fonti del diritto commerciale italiano.
Gli atti di commercio.
Il soggetto dell'attività mercantile — Criteri che determinano la qualità di commerciante — Società commerciali — Agenti ausiliari.
L'oggetto dell'attività mercantile — Merci, derrate, danaro, titoli di credito, servizi, ecc. — Istituti che agevolano l'esercizio del commercio.
Le obbligazioni commerciali — Regole generali — Nozione dei principali contratti regolati dal Codice di commercio.
Il commercio marittimo — Le navi e la loro nazionalità — Proprietà delle navi — Diritti reali sulla nave.
L'armatore — Il Capitano — L'equipaggio.
Principali contratti relativi al commercio marittimo.
Nozioni generali intorno al fallimento e alla procedura relativa.

SCIENZA DELLE FINANZE.

Nozioni generali: teorie generali dei fenomeni finanziari; le spese e le entrate pubbliche in generale.
Spese dello Stato: per la costituzione, la difesa, la giustizia, la sicurezza interna, l'istruzione e l'educazione, i lavori pubblici, la produzione, la pubblica assistenza.
Entrate ordinarie dello Stato: demanio fiscale, tasse e pubbliche imprese.
Le imposte: teorie generali.
Imposte dirette. Imposte indirette. Imposte speciali.
Entrate straordinarie: debiti pubblici. Entrate minori. Alienazioni di beni, riserve del Tesoro e delle Banche, corso forzoso.
Bilancio dello Stato: (vedi contabilità di Stato).

ECONOMIA POLITICA.

Nozioni generali: concetto, limiti; leggi economiche e regole di condotta di affari privati e pubblici. I fenomeni economici. La ricchezza materiale; i servizi; i beni diretti; i beni istrumentali; il risparmio.
Produzione. definizione della produttività; suoi fattori; organizzazione della produzione; progresso e limiti; produttività crescente e descrescente; l'impresa privata e pubblica.
Circolazione: concetto; valore normale; corrente; di uso; di scambio; domanda e offerta; moneta ; prezzo; variazioni nei prezzi; concorrenza; mercati organizzati; prezzi di dettaglio; monopoli; combinazioni. Il credito ed i suoi strumenti; le banche in particolare; commercio e trasporti.
Distribuzione: concetto; la popolazione e teorie relative. Proprietà. Salario; interesse; rendita; profitto.
Le assicurazioni e gli istituti di previdenza. Le cooperative.
Consumo: Concetto; relazioni con la produzione.

STORIA.

La Rivoluzione francese: sue cause; l'assemblea costituente e la legislativa (1789-1792) — La Convenzione nazionale; la repubblica e la prima guerra con le potenze alleate fino al trattato di Campoformio (1792-1797) — Nuova guerra colle potenze alleate fino al trattato di Luneville (1798-1801) — Consolati di Napoleone (1799 1804) — L'impero (1804) — Terza guerra colle potenze alleate fino alla pace di Presburgo (1805) — Quarta guerra colle potenze alleate fino al trattato di Tilsitt (1806-1807); blocco continentale — Intervento dei francesi in Spagna e guerra conseguente (1808-1813) — Quinta guerra colle potenze alleate fino al trattato di Schönbrunn 1809) — Sesta guerra colle potenze alleate; campagna di Russia (1812) — Settima guerra colle potenze alleate fino all'abdicazione di Napoleone (1813-1814); occupazione della Francia da parte degli alleati; prima pace di Parigi; restaurazione dei Borboni — Il congresso di Vienna e la restaurazione europea — I cento giorni — Seconda pace di Parigi — La Santa Alleanza.
Condizioni dell'Italia durante la Rivoluzione francese e l'Impero.
Assetto dell'Europa; governi dispotici e reazionari — Moti del 1820 e del 1821 in Italia — Rivoluzione del 1830 in Francia; governo di Luigi Filippo — Altri tentativi in Italia e progresso delle aspirazioni nazionali e liberali; rivoluzione del 1848 in Francia.
Rivoluzione del 1848 in Austria, in Prussia ed in altri Stati della Germania — Le costituzioni degli Stati italiani e la guerra di indipendenza contro l'Austria nel 1848-49 — La Repubblica francese fino alla proclamazione dell'Impero (1848-52) — Guerra di Crimea (1854-56) — Alleanza del Piemonte colla Francia e guerra contro l'Austria in Italia (1859) — Unificazione dell'Italia e proclamazione del regno italiano (1859-1861) — Guerra fra la Prussia e la Danimarca per i ducati dello Schleswig e dell'Holstein (1864) — Alleanza italo-prussiana e guerra contro l'Austria (1866): risultati per l'Italia e per la Germania — Guerra franco-prussiana (1870-1871); proclamazione dell'impero tedesco (1871) — Occupazione di Roma; legge delle guarentigie; morte di Vittorio Emanuele II e di Pio IX — La guerra russo-turca; il trattato di S. Stefano e il Congresso di Berlino (1878).
Vicende degli Stati balcanici dopo il 1878 — Protettorato francese sulla Tunisia — Occupazione inglese dell'Egitto — Guerra tra la Spagna e gli Stati Uniti — Guerra tra la Russia e il Giappone — Recenti avvenimenti politici.
Espansione coloniale degli Stati europei.

GEOGRAFIA.

Geografia fisica e politica dell'Europa con particolare riguardo all'Italia, dell'Asia, Africa, America, Oceania ed Australia.
Principali centri ed arterie commerciali; porti di notevole importanza commerciale; navigazione; produzioni ed industrie; importazione ed esportazione; emigrazione ed immigrazione.
Le colonie dell'Italia.
Possedimenti, protettorati e colonie europee in Africa, Asia, America, Oceania e Australia; loro costituzione politica ed importanza commerciale.

MINISTERO DELLA MARINA

Proroga del termine per la presentazione delle domande al concorso per il posto di professore di astronomia e geodesia presso il Regio istituto idrografico di Genova.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il decreto Ministeriale in data 27 aprile 1924, n. 4679, col quale venne indetto un concorso per titoli e per esami al posto di professore di astronomia e geodesia presso il Regio istituto idrografico in Genova;
Considerato che, per avere un solo candidato chiesto di partecipare al concorso, verrebbe a mancare all'Amministrazione ogni possibilità di scelta e che pertanto si rende indispensabile riaprire i termini del concorso stesso;

Decreta:

E' prorogato il termine fissato dall'art. 2 del decreto Ministeriale in data 27 aprile 1924: le domande di ammissione al concorso per il posto di professore di astronomia e geodesia presso il Regio istituto idrografico in Genova dovranno, in conseguenza, pervenire al Ministero della marina entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 ottobre 1924. *Il Ministro*: REVEL.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.